

STRUMENTI
PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

– 184 –

Gian Luigi Corinto
Roberto Fratini

Caccia e territorio

Evoluzione della disciplina normativa in Toscana

Firenze University Press
2017

Caccia e territorio : evoluzione della disciplina normativa in Toscana / Gian Luigi Corinto, Roberto Fratini. – Firenze : Firenze University Press, 2017.
(Strumenti per la didattica e la ricerca ; 184)

<http://digital.casalini.it/9788864534367>

ISBN 978-88-6453-435-0 (print)

ISBN 978-88-6453-436-7 (online PDF)

ISBN 978-88-6453-437-4 (online EPUB)

Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández, Pagina Maestra snc
Immagine di copertina: © Canebisca | Dreamstime.com

Il lavoro è stato ideato e realizzato congiuntamente dai due autori. Per la stesura del testo, Gian Luigi Corinto ha redatto la premessa e i capitoli 1, 2, 3, e 5, Roberto Fratini i capitoli 4, 6, 7 e 8.

Certificazione scientifica delle Opere

Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul catalogo on-line della casa editrice (www.fupress.com).

Consiglio editoriale Firenze University Press

A. Dolfi (Presidente), M. Boddi, A. Bucelli, R. Casalbuoni, M. Garzaniti, M.C. Grisolia, P. Guarnieri, R. Lanfredini, A. Lenzi, P. Lo Nostro, G. Mari, A. Mariani, P.M. Mariano, S. Marinai, R. Minuti, P. Nanni, G. Nigro, A. Perulli, M.C. Torricelli.

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>).

This book is printed on acid-free paper

CC 2017 Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com
Printed in Italy

Indice

PREMESSA	
La caccia come paradigma di interessi conflittuali	9
PARTE PRIMA	
La regolazione del prelievo faunistico	
CAPITOLO 1	
Dal diritto romano alla legge 968/1977	19
CAPITOLO 2	
La necessità di programmazione territoriale: la legge 157/92	37
CAPITOLO 3	
La caccia in deroga	51
CAPITOLO 4	
Il prelievo venatorio nelle zone protette	55
PARTE SECONDA	
Il caso Toscana	
CAPITOLO 5	
Il quadro della programmazione faunistico-venatoria	61

8 Caccia e territorio. Evoluzione della disciplina normativa in Toscana

CAPITOLO 6

La zonizzazione territoriale

67

CAPITOLO 7

Il ruolo della multifunzionalità agricola

79

CAPITOLO 8

Considerazioni di sintesi

83

BIBLIOGRAFIA

89

La caccia come paradigma di interessi conflittuali

Nonostante la larga diffusione di un sentimento nettamente contrario alla caccia, non appare possibile immaginare un mondo in cui la pratica venatoria sia completamente eliminata. La caccia, o meglio e più in generale le attività faunistico-venatorie, hanno radici profonde di ordine storico e culturale per i tanti significati che tali attività hanno avuto nell'accompagnare l'evoluzione dell'umanità. La caccia svolge tuttora funzioni di carattere economico-sociale (fonte di alimenti e redditi, ricreazione, socializzazione) e di carattere ambientale, come fattore regolatore di equilibri (fra fauna e colture agricolo-forestali, fra specie animali diverse) che non si possono auto-annullare né eliminare per legge.

In tempi recenti, intorno a questa attività si sono manifestate sensibilità e visioni etiche e culturali, scelte personali e collettive molto diverse, tutte legittime. Al di sopra di ognuna di esse è stato costruito un quadro normativo che detta diritti e doveri connessi alla pratica di qualsivoglia scelta personale e che mira al conseguimento dell'interesse generale, sia nella tutela e gestione della fauna selvatica, sia nell'integrazione territoriale delle azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio e dell'ambiente.

La collaborazione delle diverse categorie interessate al prelievo venatorio sarebbe però essenziale perché cacciatori, agricoltori e ambientalisti possano e debbano trovare un punto di equilibrio tra principi diversi e diverse istanze settoriali. Lo stesso mondo venatorio avrà un futuro meno incerto solo se saprà mettersi in grado di svolgere attività di utilità generale per la gestione razionale di risorse – paesaggio-ambiente e fauna – senza la cui conservazione ogni uso attuale e futuro (ovvero sostenibile) è di fatto impossibile.

L'inserimento della gestione faunistico-venatoria nella pianificazione agricolo-forestale, e in quella complessiva della programmazione territoriale integrata, ha il significato di non sottrarre agli esseri umani l'uso delle risorse naturali e quello di governarne gli usi (produttivi, culturali, scientifici, ricreativi e venatori) in modo che si protraggano nel tempo, tramite la manutenzione (e il ripristino) delle migliori condizioni ambientali. E poiché le migliori condizioni – in termini di quantità, qualità e varietà – sono un bene comune, a prescindere dalla forma di fruizione, è proprio nell'obbiettivo di sostenerle che si individua il possibile (ma non facile) punto di convergenza tra categorie in conflitto.

La conoscenza scientifica è senza dubbio fra gli elementi basilari per la costruzione di uno scenario di più ampia collaborazione, che ha però bisogno di essere incoraggiata anche sul piano normativo, regolamentare e della disponibilità di risorse finanziarie. La società contemporanea potrebbe rompere il velo dei pregiudizi che circondano il mondo della caccia in quanto la gestione ambientale è una funzione olistica e per questo non può conoscere confini artificiali, né geografici, né settoriali, né di modalità di intervento. Nel campo della gestione faunistico-venatoria, ci sono state per molto tempo troppe zone franche, in senso fisico e figurato, che i pregiudizi rischiano di relegare ancora in una condizione di *non gestione* che può compromettere gli equilibri fra fauna selvatica, flora e colture agricole, con sprechi e dispersione di risorse economiche e umane.

L'attività faunistico-venatoria accompagna da sempre il susseguirsi delle vicende storiche del genere umano. Dai tempi più remoti la caccia è stato un mezzo di sussistenza e anche una forma di cultura, tanto da potere affermare che il suo studio contribuisce ad interpretare le relazioni tra ambiente, mondo animale e società umana attraverso il tempo. Se nel passato il prelievo venatorio aveva lo scopo principale di fornire approvvigionamento alimentare, oggi tale necessità primaria appare del tutto decaduta di fronte al prevalente interesse dell'intera società per la conservazione delle risorse faunistiche come parte integrante del sistema paesaggistico-ambientale e territoriale. Gli aspetti naturalistici, ricreativi e sportivi dell'attività venatoria hanno preso il sopravvento rispetto alle necessità alimentari, accomunando peraltro classi sociali diverse, così come le forme di intervento e gestione delle attività di prelievo sono mutate radicalmente.

Un fatto rilevante è che i cacciatori non sono più i soli a manifestare interesse per la caccia e gli assetti faunistici, visto che ormai da tempo e sempre più spesso agricoltori e ambientalisti dicono la loro. Se alcuni cacciatori lamentano la perdita degli aspetti romantici della caccia e altri la scarsa attenzione rispetto alle potenzialità del loro contributo allo

sviluppo economico, è pur vero che la crescita del sistema faunistico-venatorio, derivata da una gestione dei rapporti tra fauna selvatica e territorio, può contribuire al mantenimento dei residenti in vaste aree geografiche, soprattutto dove l'agricoltura si dimostra in difficoltà.

Fig. 1 – Scena di caccia. Arte rupestre nell'altopiano Tassili n'Ajjer, Algeria [Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic].



Appare indubbio che lo scenario sociale e culturale che contorna oggigiorno l'attività faunistico-venatoria è del tutto mutato rispetto anche a solo pochi anni fa, ma, dal punto di vista economico il settore mantiene una sua certa importanza. Una recente indagine commissionata dall'Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive e civili all'Università di Urbino (Musso *et al.* 2012) rileva che il valore complessivo generato dal settore e da quelli collegati assomma a circa 7,9 milioni di euro annui, pari allo 0,51% per PIL italiano. L'effetto occupazionale (occupati nel settore caccia tiro e settori indotti) somma quasi 95 mila addetti pari allo 0,65% degli occupati dell'industria manifatturiera e del terziario. Accanto agli aspetti economici immediatamente valutabili si aggiunge, come elemento fondamentale per lo svolgimento di questa attività, la gestione finalizzata e coordinata tra risorse faunistiche e territorio, da intendersi nel senso ampio di sistema paesaggistico-ambientale e sociale.

Sul piano del governo delle risorse e del territorio, le normative vigenti attribuiscono importanti funzioni di programmazione, gestione e

presidio ad enti come gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) i cui organi funzionali devono essere composti da rappresentanze di *tutti* gli attori interessati all'attività venatoria, cioè, in una semplificazione per categorie di interessi conflittuali: cacciatori, agricoltori e ambientalisti, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni locali.

L'incontro necessario di soggetti diversi, titolari di istanze a volte profondamente dispari, ha lo scopo evidente di rendere condivise le decisioni di miglioramento e riqualificazione, non solo della qualità e quantità di fauna selvatica, ma anche delle funzioni complessive svolte dal territorio, con ciò configurando un ben preciso modello di *governance*. In questo quadro di potenziale positività (che non sempre regge alla prova dei fatti) dei rapporti tra interessi diversi, tuttavia permane carente l'armonizzazione tra leggi italiane regionali e sistema normativo europeo. Va rilevato che nei decenni passati non tutte le Regioni italiane hanno recepito con la stessa sollecitudine le linee strategiche contenute nella legge quadro nazionale e nelle direttive comunitarie di riferimento. Nonostante una relativa stabilità di cornice normativa, i diversi interessi in gioco si sono manifestati spesso come pressione sulle amministrazioni locali, mediante forme di lobbismo efficaci per le parti ma dannose per il sistema.

Il mondo venatorio non ha mancato di chiedere il recupero della possibilità di caccia di specie, di spazi e di tempi tramite aggiustamenti alla legge 157 del 1992, delle leggi regionali nonché la modifica stessa delle direttive comunitarie sulla caccia e della normativa nazionale sulle aree protette. Questo mondo tuttavia si è in qualche misura avvicinato alle esigenze di quello agricolo, inizialmente molto meno a quello ambientalista, per poi tentare anche forme di collaborazione costruttiva all'interno dell'associazionismo (Arcicaccia-Legambiente 2009). I ritardi nella collaborazione tra le tre 'sfere' di interessi probabilmente dipendono anche dalla limitata diffusione della ricerca scientifica e dalla scarsa omogeneità degli interventi pubblici, spesso dettati da interessi locali e di parte, poco conformati a una visione unitaria della gestione delle risorse naturali. D'altro canto, il mondo ambientalista non ha mancato di osteggiare la caccia in quanto tale, sia tramite un'azione direttamente politica, sia attraverso la capillare azione culturale di numerose associazioni attive a diversi livelli nel territorio italiano.

Alle accuse provenienti dal mondo ambientalista i cacciatori rispondono rivendicando la titolarità di valori tradizionali che si rinnovano nel moderno concetto di ruralità, quasi sullo stesso piano degli agricoltori, peraltro in via di rarefazione proprio nelle zone rurali più svantaggiate. La caccia è vista come portatrice di valori sani di rispetto della natura; l'uso del fucile è considerato come un intervento 'veterinario' di

controllo delle specie faunistiche. La promessa dei cacciatori di 'prelevare gli interessi senza l'intenzione di intaccare il capitale' viene però contestata da diversi ambientalisti.

Un punto di svolta nei rapporti conflittuali è segnato dal fallimento del referendum 'anticaccia' del 1990, che ha ridato spazio all'iniziativa delle associazioni venatorie, lasciando immutato il confronto con le posizioni ambientaliste estreme, ma che ha dato alle Regioni la possibilità di intervenire con specifici strumenti giuridici nel quadro delle norme europee e nazionali.

Cercando di guardare ai fatti con l'occhio del pianificatore saggio, caccia e attività faunistica possono contribuire alla protezione e alla gestione sostenibile delle risorse solo in uno scenario di programmazione integrata del territorio, entro la quale una quota delle produzioni agricole sia finalizzata, soprattutto nelle zone di alta collina e in quelle di montagna, alla funzione di sostegno e protezione della fauna selvatica. L'attività faunistico-venatoria è in grado di cogliere molte delle opportunità derivanti dalla riforma della PAC e dai Piani di sviluppo rurale delle singole Regioni per collaborare con un'agricoltura sostenibile, resa più estensiva a fini faunistici.

Il progressivo scivolamento della politica agricola comunitaria (PAC) verso la politica di sviluppo rurale (PSR) deriva dalla combinazione di diversi fattori, tra i quali la diminuzione del numero di aziende agricole e dell'occupazione in agricoltura, con la conseguenza che molte imprese agrarie sono risultate non più autonome e necessitano di sostegni al reddito. Inoltre, la tendenza all'urbanizzazione di molte aree geografiche, da un lato concentra i nuovi investimenti lontano dalle aree agricole, dall'altro fa crescere l'interesse per la protezione degli ambienti rurali (Van Huylenbroeck *et al.* 2007).

Come principale obiettivo, il PSR mira a riformare i mercati agricoli per migliorarne l'efficienza ma, contemporaneamente, a incoraggiare forme alternative di reddito nelle aree rurali, anche mediante il supporto tramite misure agro-ambientali (European Council 2005). La PAC risulta la politica comunitaria maggiormente integrata e mira ad assicurare all'agricoltura il mantenimento di lungo periodo nel quadro di una campagna in grado di mantenersi autonomamente vitale. Lo spazio rurale si trova coinvolto molto più che in passato con l'attività di consumo, come uno spazio da conservare e da usare a fini turistico-ricreazionali. Le attività di tempo libero e di svago sono riconosciute come elementi non trascurabili nella vita delle persone, come elementi essenziali dello scambio sociale, dell'esperienza umana, e per questo utili allo sviluppo economico, degni di attenzione tramite un coerente intervento politico che interessa l'intero territorio.

Come risultato dell'evoluzione della politica europea di sviluppo rurale, un punto chiave del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-13 (l'Asse III – Qualità della vita e diversificazione dell'economia) è stato costruito intorno a misure connesse alla diversificazione dell'economia delle zone rurali e in particolare alla promozione di attività non agricole, puntando alla multifunzionalità dell'azienda agraria e alla multifunzionalità rurale (Sotte, Finocchio 2006). Questo consente alle Regioni di attuare interventi in favore di varie attività connesse con il tempo libero da spendere in zone di campagna, principalmente nelle aree adatte al turismo rurale e all'agriturismo. Tra queste si devono annoverare senza dubbio le attività connesse con l'esercizio delle attività venatorie.

Il riconoscimento della multifunzionalità dell'agricoltura, sancita e codificata in Agenda 2000, recepita ampiamente, per esempio, dalla Regione Toscana con il Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 e consolidata con il successivo Piano di Sviluppo Rurale 2007/13, ha permesso a molte aziende agricole di produrre e vendere, oltre che prodotti materiali, servizi con valenza sociale ed economica. Con riferimento all'ambito faunistico, basta ricordare la possibilità di offrire servizi al territorio, governo delle acque, lotta agli incendi, manutenzione della sentieristica, governo del bosco ed uso razionale del sottobosco nonché servizi funzionali alla protezione civile. Soprattutto i sistemi territoriali delle zone 'marginali' possono in concreto essere configurati secondo un obiettivo *orientato* di multifunzionalità delle imprese agricole, utilmente incentivate *anche* alla gestione del territorio in favore delle attività faunistico-ambientali.

I tre mondi diversi, quello venatorio, l'agricoltura e gli ambientalisti hanno la possibilità di unire i rispettivi intenti e mirare alla valorizzazione di obiettivi comuni se, al posto di una conflittualità permanente, lasciassero spazio ad una collaborazione programmatica di lungo periodo, che adotti i principi dello sviluppo sostenibile.

Le moderne funzioni che si possono attribuire alla caccia scaturiscono da un'evoluzione del concetto stesso di prelievo venatorio, mutato nel tempo da necessità vitale ad esercizio propedeutico per l'addestramento bellico, quindi divenuto una forma di ostentazione di condizione sociale e infine, più recentemente, mutato chiaramente in attività ludica, ricreativa, un *hobby* per il dopolavoro. Mantenendo vive le proprie radici storiche, facendo tesoro di errori del passato, il mondo venatorio può oggi fattivamente confrontarsi con una società molto attenta alla conservazione dell'ambiente e con un mondo rurale che, perdendo progressivamente gli antichi connotati agro-venatori, si orienta progressivamente anche al turismo e alle produzioni specializzate anche nel campo dei servizi.

La troppo dura contrapposizione fra protagonisti appartenenti a mondi culturali profondamente diversi, nascosta talora dietro una collaborazione svogliata, ha portato sempre ad una stasi delle spinte riformatrici in materia, non permettendo di produrre una prassi ambientale valida che contrastasse le pratiche venatorie negative per gli animali selvatici.

La situazione della Toscana rappresenta al meglio questa necessità di continua attenzione e adattamento dell'ordinamento faunistico-venatorio poiché questa terra, spesso definita come la patria della caccia, amplifica, a tutti i livelli, i contrasti e i problemi che sorgono circa la gestione faunistico-venatoria. La Toscana non è solo 'Chianti' e 'Montalcino', ma è regione ricca di vaste aree di alta collina e montagna, 'marginali', di aree come l'Alto Mugello, il Casentino, la Toscana meridionale, nelle quali l'attività faunistico-venatoria svolge già una fondamentale azione ambientale senza entrare in concorrenza con attività agricole ricche. Non casualmente, continua ad essere la regione italiana che ha la maggiore pressione venatoria e la maggiore densità faunistica.

Questo volume è particolarmente dedicato alla situazione faunistico-venatoria della regione Toscana ed è suddiviso in due parti.

La prima ripercorre i precedenti giuridici che hanno normato il prelievo faunistico fino all'adozione della prima legge quadro nazionale, la n. 157/92, che ha riordinato la materia, pur seguendo principi antecedenti e che resta un punto saldo di riferimento per ogni recepimento regionale. Questa attenzione è dettata dalla necessità di porre in risalto come l'importanza sociale e politica della caccia abbia riguardato fin dagli inizi ogni comunità sociale, sempre caratterizzata da punti di vista contrapposti che riflettono gli interessi contrastanti di categorie sociali diverse. Il legislatore di ogni epoca si è trovato di fronte ad una materia i cui connotati sociali ed economici si riflettono pesantemente e in modo diretto sugli assetti territoriali e non solo sui rapporti tra privati. Il cacciatore ha sempre percorso il territorio alla ricerca di un bene che è 'di tutti', ma in cambio ha sempre depositato nel territorio beni materiali e immateriali che hanno sostenuto e caratterizzato le comunità locali.

La seconda parte è, invece, dedicata al caso studio della Toscana. La descrizione della situazione delle attività faunistico-venatorie nella regione, che resta paradigmatica della situazione generale della caccia in Italia, ci pare già di per sé interessante, per la perdurante ampia presenza di cacciatori nel tessuto sociale e le forti tradizioni venatorie. Tuttavia, la Toscana è un caso di studio di particolare interesse soprat-

tutto per l'approccio normativo integrato adottato dall'amministrazione regionale, che fa ricadere ogni altra iniziativa soggetta a pianificazione nel quadro del Piano di Indirizzo Territoriale, con questo dettando un modello di *governance* peculiare, guidato e controllato dal centro, all'interno del quale le autonomie provinciali si possono esercitare nel contesto di ben precise linee guida generali di programmazione economico-sociale e territoriale.

Si ringrazia il dott. Lorenzo Poli per avere contribuito all'esame della normativa e partecipato all'analisi dei dati sul territorio faunistico venatorio della Toscana.

PARTE PRIMA

LA REGOLAZIONE
DEL PRELIEVO FAUNISTICO

Dal diritto romano alla legge 968/1977

Le origini della caccia in Europa risalgono a più di 2500 anni fa, al periodo della Grecia Antica. Già lo storico Senofonte, autore del trattato *Caccia con i cani*, detta un codice etico per la caccia, ma sono i Romani a stabilire il principio giuridico del *res nullius* per la selvaggina. La cacciagione è un prodotto del suolo e quindi non appartiene a nessuno, secondo il principio che le *ferae bestiae* sono in condizione di assoluta libertà da vincoli di appartenenza, a meno di una loro cattura (*occupatio*) o domesticazione. Diritto di caccia e diritto di proprietà fondiaria sono distinti e il proprietario non può vantare alcun privilegio sulla fauna selvatica dimorante o transitante sul proprio fondo, ma ha facoltà di proibire l'accesso a terzi, riservandosi come conseguenza il diritto di caccia.

Come per molti altri passaggi storici importanti, il cambiamento dalla concezione della selvaggina come *res nullius* a quella di *res privata principis* fu lento ma inesorabile (Bubenik 1989). Durante il Medioevo il passo fondamentale di questo lento processo si trova nelle distribuzioni di terreni da parte del sovrano ai reduci di guerra. Su queste terre il sovrano di solito si riservava il diritto di caccia. Solo il Capo dello Stato, l'Imperatore o il Re, tramite un ministro delegato decideva se, quando, dove, da chi e quale animale selvatico poteva essere cacciato. Anche dove la politica per le risorse naturali si fondava sul principio di selvaggina come *res nullius*, cioè nella maggior parte dell'Europa, il prelievo venatorio, anche da parte del conduttore fondiario, era considerato illegale senza l'autorizzazione del sovrano.

Da qui trae lenta origine il concetto feudale di collegamento del diritto di caccia alla proprietà del fondo, con l'attività venatoria intesa come utilizzazione del frutto dello stesso. Il sovrano-proprietario dello stato, cedeva il diritto di caccia a feudatari, laici o ecclesiastici, che ricevevano il diritto di caccia. Per più di un millennio, nell'Europa feudale, questo diritto è stato considerato *sacro sacrorum*, e la sua violazione equivale per gravità di pena all'assassinio. Storicamente i sovrani hanno usurpato il diritto di caccia, concedendolo a se stessi e ai propri feudatari, che andavano costruendo parchi di caccia (*revier*), spesso grandi migliaia di ettari di superficie, intrappolando, cacciando e avvelenando predatori come il lupo, la lince e l'orso che all'inizio del XIX secolo si avviavano all'estinzione (Bubenik 1989).

Figura 1 – Esemplare di fagiano (*Phasianus colchicus*). [Lukasz Lukasik/CC BY-SA 3.0]



La Rivoluzione francese determinò la fine dei privilegi dei nobili sulla selvaggina. In seguito, nei paesi dove vigeva il *Codice Napoleonico*, la selvaggina fu proclamata come proprietà del popolo e il concetto di una proprietà pubblica della fauna selvatica risultò molto interessante sia per i contadini che per la classe borghese, che rivolsero il loro 'odio' sia alla classe dei proprietari terrieri sia alla selvaggina stessa, caccian-

do ogni specie fino quasi al loro annientamento, per poi rivolgersi anche agli uccelli migratori (Bubenik 1989). La fauna tornò ad essere *res nullius* e prevalse la concezione della caccia come libertà individuale che solo l'intervento dello Stato nell'interesse collettivo poteva limitare, con l'istituzione di ampie riserve di caccia e di parchi naturali.

Nelle parti d'Europa non occupate dalla Francia e che restavano sotto il dominio Austro-ungarico (tra cui il Nord Italia) le tensioni tra nobili e contadini esplosero a metà circa del XIX secolo. Con l'abolizione della servitù della gleba anche i privilegi della nobiltà furono ridotti e le nuove leggi riconobbero il diritto dei proprietari terrieri di controllare l'accesso alla caccia nelle loro proprietà (Perosino 1960). Tuttavia non fu facile stabilire il nuovo ordine, con forti pericoli per la sopravvivenza stessa di molte specie di selvaggina.

Dopo il periodo napoleonico la Restaurazione, che seguì il Congresso di Vienna, col ripristino del potere nobiliare deluse molte aspirazioni delle classi subalterne. L'Italia si frammentò in diversi Stati indipendenti, molti dei quali soggetti all'influenza diretta dell'Austria. Gli Stati presenti nella penisola legiferarono in materia venatoria secondo principi di autoritarismo e moderatismo, in contrasto con il sentimento popolare che vedeva la caccia come l'esercizio di un libero diritto, oltre che fonte di alimentazione. Dai codici napoleonici restarono l'istituto del fondo chiuso e l'obbligo di permesso di porto d'armi per esercitare la caccia con armi da fuoco, rilasciato solo da uffici reali, dietro pagamento di una tassa di concessione.

Fino alla riunificazione del Regno, le differenze più o meno marcate in materia di diritto venatorio potevano essere attribuite alla divisione dell'Italia in Stati diversi. Tuttavia la proclamazione del Regno d'Italia non migliorò certamente la situazione. Restarono in vigore le leggi preesistenti, cui si aggiunsero norme in limitazione o in vero contrasto, col risultato di una vera e propria confusione venatoria. In sintesi, nella legislazione del Regno prevalse il diritto romano e si riaffermò la scissione tra diritto di caccia e di proprietà, con l'eccezione delle limitazioni che ogni proprietario poteva imporre con il suo *jus prohibendi*.

Una normativa italiana unitaria non si ebbe fino al Regio Decreto 24 giugno 1923, n. 1420 (in precedenza al quale era stato utilizzato il Codice civile del 1865) nel quale si precisava che la fauna oggetto di caccia era considerata «fra le cose che non sono ma possono venire in proprietà d'alcuno con l'occupazione», al pari di cose mobili abbandonate (*res derelictae*).

Al Regio Decreto n. 1420/1923 fece seguito fino al 1929 una serie di diverse leggi e decreti, non raccolti in un testo unico, che insieme ai principi generali fissati dal Codice Civile formarono complessivamente il diritto venatorio in vigore in tutta Italia (Pugliatti 2010).

La legge 15 gennaio n. 117/1931 – che prende il nome dal ministro dell'agricoltura Giacomo Acerbo – accorpò in un testo unico le norme vigenti fino ad allora. La legge Acerbo portò grandi innovazioni pur mantenendo molti punti del passato sostanzialmente invariati. Il territorio nazionale fu diviso in sei zone faunistiche e sedici compartimenti, nei quali la disciplina dell'attività venatoria distingueva tra fauna stanziale e migratoria. Nell'ambito della prima si doveva differenziare la categoria 'nobile stanziale', soggetta ad una rigorosa protezione.

In ogni provincia furono create associazioni venatorie federate per legge nella Federazione Nazionale Fascista dei Cacciatori Italiani, la cui tessera n. 1 era intestata a Benito Mussolini. Organo consultivo sulle questioni di tecnica e di servizio venatorio, rappresentava lo strumento di governo dell'attività venatoria attraverso commissioni provinciali col compito di vigilare sull'applicazione delle leggi e di occuparsi del ripopolamento della selvaggina. A questa pratica venne data crescente importanza per diffondere la caccia fra i cittadini, soprattutto tra i giovani, in quanto attività economica sportiva e militare della nazione.

Le sanzioni economico-finanziarie imposte dalla Società delle Nazioni per l'occupazione dell'Etiopia, e la conseguente politica di autarchia alimentare sono all'origine della fame di terra, per far fronte alla quale furono bonificate molte aree palustri, causa anche di malaria. Furono modificati ambienti fondamentali per l'avifauna migratoria e fu causata anche una netta contrazione di cinghiali.

La specializzazione delle colture unita alla ridotta disponibilità di mezzi meccanici e chimici rese tuttavia possibile la diffusione di specie selvatiche legate ad ambienti aperti come la starna e la lepre nonché della coturnice, legata alla cerealicoltura di montagna e alla diffusione di pascoli.

Nel complesso le disposizioni mantenevano evidenti riferimenti al diritto romano, come la qualifica giuridica di *res nullius* per la fauna selvatica. La caccia e l'uccellazione erano permesse solo ai maggiori di 16 anni, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle rispettive circoscrizioni amministrative. Per i minori serviva l'autorizzazione del genitore o del tutore se in regola con le leggi penali e di pubblica sicurezza sul porto d'armi e con le leggi sulle concessioni governative.

Per combattere il bracconaggio furono abolite numerose forme di caccia tradizionali senza fucile, come alcuni tipi di aucupio con reti, panie vaganti, ragnaie, diavolaccio, lacci e le notturne con l'impiego di fonti luminose. Il numero di cacciatori con permesso regolare calò da 852.000 nel 1923 a 403.000 nel 1925, con la diminuzione di cacciatori appartenenti alle classi meno ricche che non erano in grado di sostenere la tassa di concessione.

Figura 2 – Scene di caccia. [British Museum/CC BY-NC-SA 4.0]



Per il protrarsi delle sanzioni contro l'Italia, nel 1935 fu emanato un decreto con il quale si prevedeva che l'attività venatoria dovesse contribuire all'approvvigionamento di carne, consentendo in deroga alla legge Acerbo sia il commercio della selvaggina 'nobile stanziale' sia la caccia alla fauna migratoria con i mezzi proibiti già dal 1923 (diavolaccio, ragnaia, diluvio, panie vaganti ecc.). Per favorire al massimo l'apprensione di uccelli migranti, fu permessa l'uccellazione con le reti sull'arenile o sulla riva del mare, sui valichi montani al di sopra dei mille metri, nelle Foreste Demaniali, su terreni coperti da neve e con l'uso di richiami accecati. Il calendario di caccia fu aumentato di cinque mesi, sospesa la concessione di nuove bandite e riserve con relativi ampliamenti e venne intimato ai concessionari di intensificare l'abbattimento della migratoria.

Tali decisioni non erano del tutto gradite al mondo venatorio, visto che la Federazione Nazionale Fascista dei Cacciatori Italiani le osteggiò apertamente tanto da indurre il governo a fare una parziale marcia indietro, riportando in vigore alcuni dei vecchi divieti e limiti all'uccellazione.

Al territorio di caccia libera vennero sottratte le aree in cui furono istituiti i fondi chiusi, le bandite e le riserve, con lo scopo dichiarato di proteggere la selvaggina. Furono identificati come *chiusi* quei fondi circondati completamente (*effettività delle chiusure*) da un muro, rete metallica o da altra chiusura di altezza non inferiore a 1,80 metri o da corsi e specchi d'acqua profondi almeno 1,50 metri e larghi non meno di 4 (*permanenza perenne di acque*). Queste caratteristiche rimangono pressoché invariate ancora oggi.

Nelle bandite vigeva il divieto di caccia perché destinate al rifugio e al ripopolamento della selvaggina stanziale e di conseguenza anche della migratoria. Erano rappresentate da tutte le proprietà demaniali e ogni provincia ne doveva istituirne una sul proprio territorio di adeguate dimensioni. Anche i privati potevano costituire bandite non superiori ai 200 ettari e la caccia vi era interdetta anche al proprietario. Senza dubbio, la mancanza di interesse diretto dei concessionari delle bandite e la scarsità di risorse finanziarie che destinavano alla loro gestione indeboliva questo istituto nei confronti delle riserve di caccia (Casanova *et al.* 1990).

Le riserve erano delle aree in cui la caccia e l'uccellazione erano consentite durante il periodo venatorio solo al concessionario o chi avesse ottenuto da lui il permesso scritto. La concessione per l'istituzione delle riserve era data previo accertamento dell'idoneità dei territori e dell'adozione di particolari criteri di sorveglianza sia ai proprietari dei fondi sia ai conduttori o associazioni venatorie con l'obbligo di adempiere al ripopolamento e alla protezione della selvaggina nobile stanziale. Di fatto i concessionari potevano esercitare lo *jus prohibendi* su tali fondi nonostante l'abolizione del principio nel territorio nazionale.

L'introduzione dell'istituto delle riserve creò un largo malcontento sia nel mondo venatorio sia in quello rurale e il partito degli antiriserivisti polemizzò con toni molto aspri contro i grandi proprietari terrieri visti come unici privilegiati da questo provvedimento. Ai riservisti si rimproverava di gestire le *bandite* in modo speculativo, senza sottostare ai controlli relativi alla buona conduzione affidati a Commissioni Venatorie Provinciali, in cui però i proprietari erano rappresentati in modo preponderante. Di fatto potevano cacciare senza limitazione, catturare e vendere selvaggina viva, commerciare la 'nobile stanziale', fatto questo vietato dall'introduzione delle leggi autarchiche del 1935.

La diversità di vedute fra mondo rurale e Regime fascista si acuì con l'istituzione dei nuclei provinciali di Camice Nere della Milizia, aventi il compito della repressione dei reati venatori, con particolare attenzione alla lotta al bracconaggio nelle bandite e nelle riserve. Il Ministro dell'Agricoltura cercò di limitare il malcontento dei cacciatori antiriserivisti revocando

le concessioni alle riserve poco produttive che non favorivano l'irradiazione della selvaggina. Tentò inoltre di impedire ai riservisti di cacciare nei terreni coltivati nelle riserve, gestiti da mezzadri o coloni ai quali era vietato esercitare l'attività venatoria nella riserva in cui lavoravano.

Le carenze sostanziali e formali che il T.U. n. 117 conteneva furono corrette dal T.U. n. 1016 del 5 giugno 1939 che, pur contenendo innovazioni tecnico-giuridiche in campo faunistico, mantenne le linee fondamentali del precedente testo nonché l'impostazione centralista e la propensione per la caccia di massa. L'art. 2 comma 2 disponeva che «in terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura [...]». Peraltro appartiene al cacciatore quella scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita al feritore».

Si accentuò il regime di separazione del diritto di caccia dal diritto di proprietà secondo il concetto classico di *res nullius*, per cui l'acquisizione di proprietà mediante prensione, veniva ampliato con *l'animus possidendi*, rappresentato dall'inseguimento e dal ferimento dell'animale. La prassi venatoria estendeva l'intenzione di appropriarsi della selvaggina anche a quella scovata dal cane.

Ai proprietari fondiari era riconosciuto il diritto di manifestare la propria *voluntas excludendi* con il diritto di chiudere il fondo *in ogni tempo*, per escludere i cacciatori, ai quali era precluso anche l'esercizio della caccia sui terreni in attualità di coltivazione.

Furono abolite le sei zone faunistiche precedenti, sostituite da diciassette compartimenti composti di più province con caratteristiche ambientali e faunistiche simili. Fu creata la *zona faunistica delle Alpi*, definita dalla presenza *della tipica fauna alpina*, con autonomia nell'organizzazione venatoria, compreso il potere di limitare periodo di caccia e specie cacciabili e di istituire bandite e riserve.

La legge indicava espressamente che l'oggetto delle disposizioni del T.U. erano tutti i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà per la cui tutela erano create le zone di protezione e le zone di ripopolamento e cattura (ZRC). Le prime erano finalizzate alla protezione di particolari località che ospitano fauna meritevole di tutela nell'interesse generale. Le ZRC furono create allo scopo di produrre selvaggina stanziale per il ripopolamento di altri territori, pratica resa obbligatoria in ogni provincia (Pistilli 1953).

Si mantenevano i privilegi per i riservisti e l'elevata pressione venatoria sui migratori, consentendo le caccie primaverili e metodi di acupio non selettivi, s'incoraggiava l'uccisione di volpi e mustelidi, tradizionali predatori di lepre e galliformi.

Si può dire che la caccia negli anni '30, grazie alle direttive del Governo fascista divenne fenomeno di massa, interessando senza distin-

zioni tutte le classi sociali. Gli effetti negativi si videro presto con la diminuzione di storne, lepri, coturnici, pernici e fagiani, in particolare nei luoghi più facilmente raggiungibili dai cacciatori, per l'ancora incerta e poco diffusa motorizzazione degli spostamenti.

Si fece fronte alla scarsità di selvaggina con una massiccia opera di ripopolamento. Gli animali immessi provennero dapprima da allevamenti familiari, da bandite e riserve temporanee (diventate poi ZRC), in seguito da importazione estera, purtroppo con l'inquinamento del patrimonio genetico della fauna.

Dopo lo sbarco degli Angloamericani in Sicilia nel luglio del 1943, il governo Badoglio emanò provvedimenti di natura restrittiva con la decadenza di ogni permesso di portare qualsiasi arma da fuoco (Ciuffoletti 1997) che significava la chiusura dell'attività venatoria con le armi in molti territori. In realtà durante la guerra la caccia si praticò un po' ovunque per bisogno e ovviamente per mancanza di reale sorveglianza. L'8 settembre 1943 vide l'Italia spezzata in due, la parte a nord di Cassino in mano tedesca, la parte a sud occupata dagli Angloamericani. Solo la Puglia dipendeva ancora dal governo Badoglio e solo in questa parte di territorio era rimasta in vigore la relativa chiusura della caccia.

La Repubblica Sociale Italiana ripristinò il rilascio delle licenze di caccia secondo la legge Acerbo per un periodo di tre mesi. I pochi cacciatori legalmente autorizzati o i bracconieri impiegavano metodi di cattura tradizionali come lacci e trappole, silenziosi e meno compromettenti delle armi da fuoco, impiegate soprattutto in riserva e nelle bandite che assicuravano comunque qualche preda a chi disponesse di un'arma. Dopo lo sfondamento verso nord nel '44 gli Alleati iniziarono la requisizione dei fucili da caccia.

Alla liberazione di Roma e dopo la caduta del governo Badoglio, il governo Bonomi abolì l'obbligo d'iscrizione alla Federazione Nazionale della Caccia, fondata a Roma il giorno della liberazione della città e riconosciuta dal CONI, mentre al Nord si era costituita la Federazione dell'Alta Italia, con sede a Milano (Calamandrei, Balzi 2000). L'obbligo fu però reintrodotta provvisoriamente (permase fino al 1962) su richiesta della stessa Federazione alla ricerca di finanziamenti (Ciuffoletti 1997). Il 15 agosto 1945, tre mesi e mezzo dopo la fine della guerra, fu riaperta la caccia in tutta Italia, ma i cacciatori furono pochi e armi e munizioni inadeguate (Casanova, Sorbetti Guerri 2003). Nel maggio del '46 le due Federazioni del tempo di guerra si fusero nella Federazione Italiana della Caccia, inaugurando così il periodo post-bellico.

Negli anni '50 restava in vigore il T.U. del 1939 senza modifiche di rilievo, nonostante i notevoli mutamenti del quadro politico, istituzionale e sociale italiano. L'equilibrio fra numero di cacciatori – raddoppiato – e

selvaggina si fondava su un ambiente sostanzialmente integro. Carenti invece furono gli interventi legislativi per prevenire danni al patrimonio faunistico per la crescente pressione venatoria. Fino alla fine degli anni '60 fu scarso, se non assente, l'interesse sociale e amministrativo per l'ambiente. Non furono previsti interventi pubblici particolari e per la caccia restava l'impostazione tradizionale, compresi i privilegi per i riservisti, gli incentivi ai ripopolamenti, con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza nella disponibilità di selvaggina.

L'abbandono delle attività agricole e delle residenze rurali iniziò fino dagli anni Cinquanta, con l'irrompere della motorizzazione dei trasporti, della meccanizzazione agricola, del progresso tecnico, ma anche con il graduale invecchiamento della popolazione attiva agricola, la modifica della distribuzione per classi d'età degli occupati nel settore (Mautone, Frallicciardi 2003). La forte differenza di produttività, le migliori condizioni di lavoro e di reddito, tra settore agricolo e settori extragricoli determinò il passaggio di milioni di lavoratori agricoli verso altri settori. Il fenomeno ha riguardato quasi esclusivamente gli occupati più giovani dotati di una migliore istruzione rispetto agli anziani, per una ovvia maggiore propensione a ricercare migliori opportunità di lavoro nei settori extra-agricoli. Lo squilibrio generazionale è rimasto inalterato nei decenni successivi e proprio la senilizzazione del settore ha provocato ulteriori contrazioni della manodopera agricola, per pensionamento o decesso dei lavoratori più anziani. L'intervento pubblico a favore di giovani agricoltori si può dire che non abbia mai ottenuto effetti tangibili, contrastato dalla continua contrazione del ritmo di ingresso di giovani e da un ultimo strascico di esodo negli anni settanta (D'Attorre, De Bernardi 1993).

L'assetto fondiario subisce profonde modificazioni, con il fenomeno duale della specializzazione produttiva nei terreni più facili e l'abbandono colturale di quelli più difficili, con l'ampliamento della categoria delle cosiddette *terre marginali*, buone magari per la pastorizia praticata da immigrati sardi in vaste zone dell'Italia centrale (Gardini 1981).

I profondi cambiamenti dell'assetto territoriale – che sono anche un mutamento degli agroecosistemi – causa la forte contrazione degli ambienti adatti alla vita della fauna, in particolare di specie steppiche come lepre e starna. Tali specie non trovano più le tipiche zone aperte intervallate da nuclei di vegetazione arbustiva e arborea a formare siepi e divisioni, ma grandi estensioni pianeggianti, intensamente coltivate, povere di risorse edafiche, di zone di rifugio e riproduzione per la selvaggina. Stesso effetto – ma con diversa causa – si ebbe in collina e montagna, dove i territori abbandonati erano invasi dai cespugli, tendendo al ripristino di zone boschive. Il mutamento epocale relega queste spe-

cie ai margini delle grandi estensioni coltivate, dove resistono boschetti, ripari, macchie, ciglioni e nelle zone caratterizzate da colture estensive, nelle aree dove residua un habitat idoneo. Alla forte rarefazione di lepri e galliformi contribuisce inoltre, l'aumento delle popolazioni di volpe e di mustelidi, non più controllati dalle famiglie coloniche a protezione degli animali di bassa corte allevati.

L'esodo rurale concentra i residenti nelle città, dove con il passare degli anni si realizza il miglioramento delle condizioni di vita e l'effettivo aumento dei redditi. Parallelo è l'aumento del numero dei cacciatori, che passa da 746.000 circa del 1955 oltre 1.900.000 del 1978 (Mazzotti 1962; Ciuffoletti 1997). L'entità del fenomeno, che non ha riscontro nel resto d'Europa, si può ricondurre all'aumento di reddito delle popolazioni ex-agricole che si sono inurbate e al mantenimento delle loro tradizionali abitudini di caccia. La diffusione dell'automobile come mezzo di locomozione privato amplia il raggio di azione del singolo cacciatore (e della categoria nel complesso) con la conseguente crescita della pressione venatoria. Inizia a decadere l'etica venatoria tipica dei cacciatori della prima metà del secolo, con il dilagare del bracconaggio e della caccia di rapina (Casanova, Sorbetti Guerri 2003).

Già a partire dalla metà degli anni Cinquanta si diffonde nelle amministrazioni locali la cultura dei ripopolamenti – anche in ragione del DPR n. 987 del 1955, sul decentramento amministrativo – facile mezzo di consenso politico presso le organizzazioni venatorie. Si diffondono anche gli istituti venatori controllati, specialmente nell'Italia centrale e del nord, a scapito del territorio libero che vede la decurtazione delle aree marginali abbandonate.

Dal 1962, per sentenza della Corte Costituzionale per ottenere la licenza di caccia e di uccellazione non è più necessaria l'iscrizione alla Federazione Italiana della Caccia. Furono costituite nuove associazioni venatorie spesso in contrasto con la Federcaccia, ma che costituiscono una importante novità nel panorama politico del settore (Ciuffoletti 1997).

Il 2 agosto 1967 entra in vigore la legge n. 799, nota come legge 'stralcio', primo vero provvedimento organico sulla caccia, che modificava profondamente il T.U. del 1939. Furono abolite l'uccellazione e la caccia primaverile a mare alle quaglie e alle tortore. L'uccellazione fu consentita fino al 31 marzo 1969 solo con reti orizzontali (paretai) e verticali fisse (roccoli), con reti orizzontali mobili (prodina) e con la *quagliara*, fu definitivamente vietata l'uccellazione col vischio (pania), nel rispetto del principio che la caccia ammessa è solo quella selettiva.

Una leggina del 28 febbraio 1970 ripristinò tali tecniche per fini scientifici, coordinate dal Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia (non ancora INFS) e per la cattura degli uccelli da richiamo necessari

agli appostamenti fissi e temporanei. Data la complessità di interpretazione della legge, il ministro dell'Agricoltura, pressato da movimenti anticaccia che si stavano affermando, ritenne che la legge, in mancanza di un regolamento, non fosse applicabile. Com'è naturale si dovette assistere all'alternarsi di posizioni contrastanti, alternativamente animalista-ambientalista o armiero-venatoria, restava ancora un difetto delle politiche ambientali italiane che si ripercuoterà negli anni, non potendo contare su una legislazione pienamente condivisa (Agnoli 1980).

Dimostrazione di questo è la stessa definizione delle specie cacciabili. La fauna continua ad essere *res nullius*, le specie considerate tutte cacciabili eccetto quelle utili all'agricoltura e in via di rarefazione, ma tra queste non figuravano lupo, lontra, gatto selvatico, aquile, nibbi, gufo reale, sparviero, ancora compresi nell'elenco delle specie nocive. Con l'emanazione delle prime leggi regionali in materia di caccia e mancando una legge quadro di coordinamento a livello nazionale, il mondo venatorio si trovò nel caos, con disposizioni e calendari difformi tra Regioni, creando una confusione amministrativa macroscopica (Mazzoni 1978).

La legge 'stralcio' introdusse il regime di caccia controllata, attraverso l'obbligatorietà del tesserino venatorio, nel tentativo di arginare l'eccessivo prelievo di selvaggina stanziale e per ridurre la pressione venatoria su quella migratoria. Si definiva caccia controllata «l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere», ma il regolamento nazionale estese dette limitazioni anche alla selvaggina migratoria, creando a detta di molti i presupposti per la nascita di regimi di caccia controllata contrastanti. Si profila comunque un più marcato intervento della Pubblica Amministrazione non solo nella regolamentazione dell'esercizio ma anche nella gestione della caccia, non più intesa come attività di *produzione* bensì come attività di *consumo* a scopo ricreativo e sportivo (Agnoli 1980).

Il legislatore si preoccupava attentamente di stabilire le condizioni migliori per l'esercizio collettivo della caccia, soprattutto per la ricostituzione del patrimonio faunistico minacciato da un numero crescente di cacciatori (Gorlani 1980). L'esigenza primaria resta quella di proteggere la fauna come oggetto di caccia e non ancora come bene ambientale, protetto in quanto elemento essenziale del paesaggio (Predieri 1969). In quest'ottica le zone di ripopolamento e cattura e le riserve di caccia acquistano una più marcata accentuazione produttiva, in funzione delle esigenze dell'esercizio venatorio.

Per cercare di sanare l'eterno contrasto tra riservisti e cacciatori nel territorio libero, il regime di caccia controllata fu esteso anche alle riserve private. Le limitazioni non furono rispettate e la possibilità

di controllo si rivelò inesistente. Le riserve private avevano l'obbligo di conferire quote di selvatici di cattura ai Comitati Provinciali della Caccia per il ripopolamento del territorio libero. Non pochi furono gli *escamotage* per conservare la fauna di maggior pregio nelle riserve e conferire alle amministrazioni capi acquistati da allevamenti specializzati.

Per il rilascio della licenza di caccia e del tesserino la legge introduceva l'obbligo di presentare un certificato medico d'idoneità, soprattutto sotto l'aspetto psichico e un certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da parte del Comitato Provinciale della Caccia, attestante una minima preparazione tecnica e zoologica (Casanova, Sorbetti Guerri 2003). Nonostante si originassero molte proteste sulla sua stessa legittimità, i cacciatori fecero di tutto per ottenerlo vedendoci anche il modo per tenere lontano i non residenti, chiedendo alle amministrazioni incaricate del rilascio di provvedere ad introdurlo quanto prima e, per di più, prevedendo norme burocratiche complesse, capaci quindi di rendere difficile l'acquisizione da parte di cacciatori estranei alla zona (Mazzoni 1978). Di conseguenza l'uso del tesserino fu interpretato in modo difforme dai Comitati Provinciali della Caccia, con effetti pratici talora difformi da quello atteso.

Fin da subito si evidenzia come le limitazioni di capi da abbattere risultino incoerenti con l'impostazione della gestione faunistica. Con eccezione della zona Alpi, nel resto dell'Italia i censimenti delle popolazioni di selvaggina stanziale sono aleatori e non fondati su tecniche standard, con il dubbio fondato che le quantità di capi prelevabili siano fondate su basi statistiche *incerte*, che non definiscono l'effettivo potenziale dell'ambiente faunistico (Casanova *et al.* 1993).

Le regioni a statuto ordinario, con il DPR 15 gennaio 1972 n. 11, avevano avuto il trasferimento di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne, ne erano esclusi il rilascio di porto d'armi e le attività di ricerca e sperimentazione nonché i rapporti internazionali e con la CEE, riservati allo Stato. Le Regioni a statuto speciale avevano e mantengono tuttora competenza esclusiva in materia di caccia.

Disponendo sull'intera materia le Regioni furono sollecitate ad adottare una regolamentazione della caccia innovativa rispetto alla legge 'stralcio', con una prospettiva che rovesciasse l'impostazione di fondo della materia, che doveva mutare da disciplina dell'esercizio venatorio in funzione del quale la selvaggina era tutelata a disciplina della fauna e dell'ambiente che ammetteva l'esercizio della caccia solo *sub* certe condizioni (Gorlani 1980).

Numerosi statuti regionali ponevano come punto fondamentale la protezione dell'ambiente, non solo per favorire la riproduzione, il ripo-

polamento o l'incremento della selvaggina, ma anche in ragione di un razionale sfruttamento delle risorse naturali compatibile con le istanze del contesto sociale, culturale ed economico in cui si esercitava la caccia. Pur nella progressiva presa di coscienza dei problemi venatori e ambientali, non sempre furono contenute le richieste di adozione di regolamenti un po' troppo inclini alle tradizioni locali e al favore dei cacciatori residenti.

Innovazioni di maggior rilievo furono introdotte con la legge quadro del 27 dicembre 1977 n. 968, inerente *Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e disciplina della caccia*. Questo provvedimento rappresenta il primo esempio dichiarato di legge cornice in materia che necessita dell'attuazione regionale. Allo contempo il legislatore non rinuncia a scendere nel dettaglio, nel nome di una disciplina uniforme in tutto il territorio italiano.

Le Regioni sono chiamate a colmare le lacune che le proprie legislazioni presentavano oppure a sostituire e modificare le norme non coerenti con i principi enunciati dalla legge-quadro. Nonostante lacune, incoerenze e qualche eccesso, la legge n. 968/77 rappresenta una tappa fondamentale sul cammino della protezione della fauna selvatica e della razionalizzazione della caccia.

Il principio innovativo fondamentale è la qualifica giuridica conferita alla fauna selvatica espressa all'articolo 1. La fauna selvatica non è più «cosa di nessuno» suscettibile di acquisto con l'occupazione, ma diventa «patrimonio indisponibile dello stato», specificando che «è tutelata nell'interesse della comunità nazionale». La fauna si configura quindi come bene pubblico, vincolato in forza di legge ad una precisa funzione, quella di conservazione del patrimonio naturale e dell'integrità ambientale, anche in relazione alla fruibilità da parte della collettività nazionale.

In quanto bene pubblico, alla fauna si applica la normativa generale riguardante le categorie dei beni patrimoniali indisponibili, in forza della quale il bene in questione non può essere sottratto alla sua destinazione se non con le modalità fissate dalle leggi che lo riguardano. Coerentemente con questo, la Costituzione della Repubblica affida agli organi in cui si articola l'ordinamento dello Stato la tutela del paesaggio, non in senso statico o esteriore, ma come valorizzazione, protezione e promozione di *tutti* gli elementi che lo compongono e che lo rendono atto ad ospitare la vita dell'uomo.

Questa nuova concezione, per cui la fauna è un elemento essenziale dell'ambiente al pari del territorio che lo compone (al quale è legata da un vincolo di reciproca necessità) è senza dubbio il risultato di una coscienza dei valori del territorio, inteso finalmente come *prodotto* dell'opera della natura e dell'uomo, ossia come un bene che ha carat-

tere ambientale. La fauna protetta è costituita da tutti gli esemplari di mammiferi e uccelli di cui esistono popolazioni viventi stabilmente sul territorio italiano (selvaggina stanziale) o di cui esistono popolazioni viventi temporaneamente sul territorio italiano (selvaggina migratoria) appartenenti a specie selvatiche, cioè viventi allo stato naturale e non domestici o mansuefatti, esclusi talpe, ratti, topi e arvicole. Il diritto di caccia diventa quindi la facoltà concessa dallo Stato al privato cittadino di abbattere, in particolari condizioni di tempo e di luogo e con limitazioni di capi, determinate specie di mammiferi ed uccelli. Il possesso della fauna abbattuta o catturata è legittimo soltanto quando avviene nel rispetto delle disposizioni di legge. L'atto di caccia – esclusivamente con arco, fucile e falco – è l'unico mezzo lecito di appropriazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato mentre ogni altro modo è espressamente vietato.

Rispetto al regime precedente, il cacciatore può rivendicare il possesso della preda anche quando, dopo averla abbattuta, non la prenda materialmente (Cigolini 1959), perché il passaggio di proprietà dallo Stato avviene con l'atto di caccia. Allo stesso tempo non può vantare diritti colui che scova e magari insegue ferendola una preda senza abatterla.

All'articolo 11 sono indicate le 69 specie oggetto di caccia, con relativo periodo temporale. L'elenco può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, interpellato l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e il Comitato Tecnico Venatorio Nazionale, i cui pareri non sono però vincolanti. L'articolo specifica che l'intervento del Presidente del Consiglio si rende necessario «quando la situazione della fauna o di una parte di essa, lo richieda». Formula passibile di interpretazioni arbitrarie poiché la legge individua determinate situazioni, non escludendo che *qualunque* causa possa suggerire l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Unico limite generico è rappresentato dal comma 1 dell'art. 8, che ammette la caccia a condizione che «non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».

Le specie elencate risultano come un'eccezione al divieto generale di «abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana». La caccia è quindi *vietata* in linea generale, è *permessa* per specie e periodi prestabiliti, ma sempre che non comporti la riduzione delle specie e non danneggi le colture.

Tra le specie cacciabili non figuravano specie comuni e molto diffuse come il fringuello, in ottemperanza della Convenzione di Parigi del 1950 (United Nation 1950), recepita con 28 anni di ritardo. Nel 1981 l'elenco veniva ancor più ristretto con il recepimento della direttiva eu-

ropea *Uccelli* (Nespor, De Cesaris 2011), col divieto di caccia a specie di mole inferiore ai tordi, fatta eccezione per l'allodola comune. Effetto della limitatezza delle specie cacciabili fu l'aumento della pressione venatoria sulle stesse, fatto ritenuto da più parti causa importante del declino faunistico del periodo.

Alle Regioni la legge riservava un limitato potere di controllo della fauna, in quanto non potevano vietare o ridurre la caccia a specie diverse da quelle elencate in art. 11 e fuori dai periodi in esso contemplati. Le limitazioni disposte dalle Regioni dovevano essere giustificate da «importanti e motivate ragioni» che la legge individua con l'art. 12 nella consistenza delle specie o in particolari e contingenti situazioni ambientali, climatiche, stagionali e sanitarie.

Lo scopo protezionistico è indotto dalla preoccupazione che in determinate situazioni, ambientali, climatiche, stagionali e sanitarie o in presenza di un normale esercizio della caccia, una o più specie possano subire effetti distruttivi della consistenza quantitativa.

Per l'esercizio dell'attività venatoria è richiesta la licenza di porto d'armi, rilasciata dallo Stato ma subordinata ad una precedente abilitazione regionale, conseguita a seguito del superamento di un esame sulle conoscenze naturalistiche e pratiche del cacciatore. Quest'ultimo deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, sul quale registrare le giornate di caccia e i capi abbattuti e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati a terzi. Il cacciatore deve quindi essere un esperto, un operatore abilitato al prelievo venatorio anche nell'interesse dell'equilibrio biologico della fauna selvatica.

Il tesserino è gratuito e valido su tutto il territorio nazionale solo per un anno, riporta le disposizioni della legge nazionale e della legge regionale (della regione di origine del cacciatore) relative all'attività venatoria. Ogni regione stabilisce il punteggio venatorio che definisce il limite massimo di capi da abbattere. Mancando un monitoraggio unico nazionale, la funzione del tesserino si esplica solo per quanto attiene i giorni effettivi di caccia e non per specie e quantità di selvaggina cacciata, anche perché il punteggio varia da regione a regione.

Alle Regioni, con facoltà di delega a province, comunità montane, comuni, spetta il compito di formulare i calendari venatori e fissare le limitazioni di tempo e capi da abbattere per la caccia controllata nonché di regolamentare la caccia alla selvaggina migratoria nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre e tra il 15 febbraio e il 10 marzo, data fissata come chiusura della caccia.

Il legislatore ponendo i limiti entro i quali le Regioni devono stilare i calendari venatori fissa di fatto un calendario nazionale unico, col fine di un'uniforme salvaguardia della selvaggina. Lo stesso vale per le gior-

nate di silenzio venatorio di martedì e venerdì, imposte su tutto il territorio nazionale o per il divieto di determinate forme di caccia come la posta alla beccaccia, l'appostamento al beccaccino, per l'orario di caccia.

In conclusione, le Regioni possono intervenire all'interno di uno stretto reticolo normativo con un margine di discrezione ridotto, trovando non poche difficoltà a disciplinare la caccia secondo le esigenze e nel rispetto delle vocazioni faunistico-venatorie dei territori di competenza. È introdotto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati a terzi. Sono fissati i massimali minimi obbligatori vincolanti soltanto al minimo di garanzia di polizza, ma ogni cacciatore può munirsi di maggiori garanzie, stipulando ulteriori polizze.

Il comma 4 dell'art. 17 demanda alle Regioni la potestà di disciplinare il divieto di caccia vagante nei «fondi chiusi e nei territori in attualità di coltivazione», con il compito di individuare le colture da salvaguardare con particolare riguardo a quelle specializzate o pregiate.

Con l'istituto del fondo chiuso si sancisce la preponderanza del diritto di proprietà fondiaria sul diritto di caccia dei terzi nonché l'esigenza di tutela della selvaggina che trova condizioni migliori per la sosta e la riproduzione in un ambiente chiuso e in certa misura protetto. La *voluntas excludendi* è palesata con la chiusura da parte del proprietario del terreno, con muri, reti, siepi, staccionate o altri sbarramenti sufficientemente alti da impedire l'accesso. A differenza dei fondi chiusi, per i quali le tabelle sono obbligatorie, i terreni in attualità di coltivazione possono non essere tabellati e sono contemplate sanzioni contro i proprietari che abusano della facoltà.

Alle regioni spetta un generale potere di programmazione territoriale nell'ambito della gestione del territorio o in occasione dell'istituzione delle aziende faunistiche in luogo delle riserve, delle oasi, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione della selvaggina allo stato naturale, delle zone di addestramento cani. Esse attuano tramite atti legislativi o regolamentari, la ripartizione del territorio per specifiche destinazioni, ma non possono con singoli provvedimenti amministrativi proibire la caccia in via temporanea in determinate zone. Questo potere appartiene invece, «nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico» alle competenti autorità territoriali (province o comuni) che possono interdire la caccia temporaneamente se essa risulta incompatibile con l'attività turistica.

La gestione programmata territorio si concretizza con l'istituzione delle «aree a regolamento specifico», sorta di riserve di caccia con *fini sociali* nella quali l'elemento speculativo è molto attenuato. Novità assoluta contenuta nella legge è il superamento dell'istituto della riserva,

dimostratosi inidoneo dal punto di vista produttivo, nonostante fosse destinato ad «incrementare la produzione di selvaggina anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie» (art. 43 T.U. 1939). Peraltro la natura stessa del diritto del concessionario – come diritto esclusivo di esercitare la caccia nella riserva – è ormai ritenuto anacronistico e superato da molti.

Gli istituti 'eredi' delle riserve sono divisi in due tipologie:

- *azienda faunistica venatoria a preminente vocazione faunistica*, che ricalca la vecchia riserva di caccia privata, nella quale si poteva cacciare, dopo l'approvazione da parte del Comitato Provinciale Caccia di un piano annuale di assestamento faunistico, la selvaggina stanziale riprodotta in libertà e solo alcune specie migratorie (beccaccia, colombaccio). Il numero di questo tipo di aziende si è ridotto dopo la legge quadro, perché sono state introdotte regolamentazioni che comportano oneri ritenuti troppo elevati;
- *azienda faunistica venatoria a preminente vocazione venatoria*, che ricalca la vecchia riserva a pagamento, nella quale l'attività venatoria, non sottoposta al regime di caccia controllata, era limitata ai selvatici di allevamento immessi in azienda. La caccia a pagamento è remunerativa per il concessionario ma è criticata da molte parti sociali (Casanova, Sorbetti Guerri, 2003) perché ritenuta scarsamente 'etica'.

Lo scopo dichiarato e frequentemente raggiunto dell'istituzione di questo tipo di aziende è quello di sostenere il reddito di agricoltori che operano in zone marginali, in montagna, nelle zone collinari più difficili, con forme di agricoltura svantaggiate, scarsa vocazione faunistica o con territorio libero naturalmente povero di selvaggina stanziale.

La necessità di programmazione territoriale: la legge 157/92

Durante i primi anni di applicazione della legge 968/77, le polemiche tra il mondo venatorio e i movimenti protezionistici ed ecologisti che in quegli anni si andavano rafforzando sono state rilevanti. La lunga polemica ambientalista ha contribuito a minare radice l'immagine del cacciatore come gestore della fauna interessato alla conservazione ambientale. Tuttavia altri rilevanti mutamenti sono intervenuti nella società per esempio nel radicale mutamento dei rapporti città-campagna, per l'innalzamento generale dei livelli di istruzione, le migrazioni interne e la mobilità territoriale, i nuovi ruoli della donna mondo del lavoro, la composizione e le funzioni della famiglia, i consumi materiali e culturali, la modifica delle relazioni di vicinato, l'accresciuta possibilità di comunicazione con nuovi media (Corinto, Curzi 2010).

La campagna è stata per secoli luogo di dispersione e di isolamento, alimentando una consolidata idea di separazione culturale tra città e campagna che oggi è considerato un vero e proprio mito (Scott *et al.* 2007). Non di meno, il declino del numero dei cacciatori e l'invecchiamento dei rimanenti sono inevitabili e probabilmente il naturale portato dei cambiamenti sociali complessivi.

Il ritorno alla caccia di generazioni di ex-agricoltori declina fortemente, senza ricambio generazionale, anche a causa del mutamento dei modelli di consumo. Appare che la caccia sia un bene economico inferiore, progressivamente espulso dal consumo con il crescere del reddito (Marinelli, Romano 1997).

Secondo l'ISTAT, il numero dei cacciatori italiani è in calo costante, passando da 1.701.853 nel 1980 (3% della popolazione italiana dell'epoca) a 751.876, nel 2007 (1,2% dell'attuale popolazione italiana) con una

drastica riduzione del 55,8% (57,9% in rapporto alla popolazione italiana). La maggior parte dei cacciatori ha un'età compresa tra i 65 e i 78 anni, con l'età media in aumento. I cacciatori risiedono soprattutto in Toscana (110 mila), in Lombardia (100 mila) e in Emilia Romagna (70 mila), ma anche in Piemonte (40 mila), Veneto (46 mila), Lazio (55 mila), Campania (45 mila), Sardegna (46 mila) e Umbria (40 mila).

Nonostante l'evidente calo del numero dei cacciatori, l'esito delle diverse tornate referendarie anticaccia non è stato quello atteso dagli ambientalisti. Il mondo ecologista – ritenendo di trovare fertile terreno nell'opinione pubblica – ha promosso a più riprese quesiti referendari per l'abrogazione della caccia. Due di questi non sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale nel 1981 e nel 1987, la prima volta per assenza di chiarezza e semplicità, la seconda volta per la contraddittorietà dei quesiti proposti. Nel 1990 invece la Corte Costituzionale dichiarò l'ammissibilità del quesito referendario, in quanto la materia non rappresenta solo l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, ma anche quella diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita. Per evitare il referendum a nulla valse il tentativo di modificare la disciplina venatoria in senso restrittivo, anche se lo scontro si rivelò inevitabile quanto inutile, per il mancato raggiungimento del quorum dei votanti.

I movimenti sociali mossi dall'attività venatoria, e che non si risolsero nello scontro referendario, sono stati incanalati nel quadro giuridico di riferimento della legge quadro nazionale, la n. 157 del 1992, in qualche misura imposta anche dal mutare della regolamentazione comunitaria in tema di protezione della fauna e dell'ambiente in genere con l'adozione della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, detta direttiva *Uccelli* (European Council 1979).

La variabilità geografico-ambientale dell'Italia rende il suo territorio ricco di biodiversità e diversamente adattabile alla presenza faunistica. Si stima che in complesso sia presente oltre 1/3 delle specie animali distribuite in Europa e quasi il 50% della flora europea su una superficie di circa 1/30 di quella del continente.

Con legge 349/86 è stato istituito il Ministero dell'Ambiente ma, ancora sul finire degli anni Novanta, le politiche ambientali non risultavano omogenee e completamente efficaci. La pressione venatoria – anche per la diffusione di forme di prelievo illegali – era senza dubbio eccessiva e l'adozione di una nuova legge quadro è stata inevitabile e fu comunque un passo avanti.

La legge quadro che norma il prelievo venatorio si basa su un principio fondamentale, quello della definizione della fauna selvatica come *patrimonio indisponibile* dello Stato. La deroga statale di questo principio

– nelle forme e nei limiti stabiliti – consiste proprio nel rilascio al cacciatore una concessione (*licenza di caccia*) che permette di abbattere esclusivamente le specie elencate, nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa. In base a questo principio, in Italia non esiste un diritto di caccia, ma solo quello di richiedere il rilascio della ‘licenza di caccia’, nel caso in cui il richiedente possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Approvata l’11 febbraio 1992, la legge 157/92 ha lo scopo dichiarato di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio venatorio, ma anche l’ambizione di essere una riforma socio-economica, dettando i principi ai quali le Regioni e le Province autonome devono attenersi.

La legge fa tesoro delle esperienze precedenti ma possiede qualche carattere nuovo:

- ha respiro decisamente europeo conseguente al recepimento della direttiva *Uccelli*;
- introduce il principio della specializzazione del cacciatore;
- impone la programmazione degli interventi di gestione sull’intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale;
- coinvolge attivamente il mondo agricolo nella gestione del territorio;
- valorizza le autonomie locali.

La potestà legislativa in materia di caccia, secondo l’art. 117 della Costituzione Italiana, è ripartita tra Stato e Regioni. Prima delle leggi regionali, le leggi statali enunciano le grandi linee della normazione di settore, individuano gli interessi nazionali irrinunciabili, dettano i criteri d’attuazione in sede locale delle direttive comunitarie e internazionali alle quali lo Stato uniforma la sua legislazione. Si garantiscono così le condizioni per cui, in presenza di una pluralità di fonti normative, l’ordinamento giuridico si ispiri al principio di unità, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della Costituzione (Nespor, De Cesaris 2011).

Il primo comma dell’articolo 1 – intitolato *Fauna selvatica* – declina l’intera filosofia della legge: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale». La selvaggina si configura chiaramente come bene pubblico da tutelare col fine dell’interesse della collettività nazionale e internazionale, per cui «l’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» (art. 1, comma 2). Tale comma evidenzia come la legge nasca con l’intento dichiarato di avvicinare soggetti diversi interessati alla fauna secondo obiettivi contrastanti, cacciatori, movimenti ambientalisti e rappresentanze di agri-

coltori. L'applicazione degli intenti di fondo è poi articolata in una serie di disposizioni (gli altri articoli del testo, gli allegati, i documenti tecnico-scientifici di supporto, le guide interpretative) che definiscono la disciplina dell'attività venatoria stabilendo tra l'altro, le specie cacciabili, le condizioni e i periodi del prelievo venatorio.

La qualifica giuridica della fauna selvatica sancita all'art. 1 non rappresenta una novità, in quanto l'indisponibilità era già stabilita dalla legge 968/77. Autentica innovazione risulta invece l'adeguamento alle prescrizioni di diritto internazionale, giacché la fauna «è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

Inoltre, il comma 4 dichiara: «La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate».

L'esplicita indicazione di totale recepimento ed attuazione della normativa europea pone fine ad anni di incertezze interpretative. Oltre alla direttiva *Uccelli*, la legge recepisce la Convenzione di Parigi, sulla protezione degli uccelli e la Convenzione di Berna, sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali (Poli 2007). Alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle Province autonome è fatto obbligo di istituire zone di protezione, ripristinare biotopi distrutti, creare biotopi con un preciso referente di carattere geografico, ossia «lungo le rotte di migrazione dell'avifauna».

Nel caso in cui le regioni dovessero mancare ai compiti previsti, scaduti i termini di proroga, il Ministro dell'agricoltura e il Ministro dell'ambiente d'intesa, provvedono *ex lege* al divieto di caccia lungo le rotte migratorie «a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori», che permane fino all'istituzione di impulso ministeriale delle zone di protezione.

Se già con la legge 968/77 si introduceva un forte decentramento amministrativo, la 157/92 porta ad un ulteriore grado di sviluppo delle autonomie anche in ottemperanza alla legge n. 142/1990 che attribuisce all'ente Provincia funzioni amministrative in vari settori, compreso quello della caccia. Laddove la delega della Regione costituiva una facoltà e non un obbligo, la 157/92 introduce un normale funzionamento amministrativo che comprende la Provincia.

Le Regioni devono emanare norme conformi alla legge-quadro nazionale, alle direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali mantenendo il quadro programmatico e non entrando nel dettaglio di pianificazione, funzione lasciata alle Province. A queste sono attribuiti compiti di primaria importanza, tra i quali la gestione degli impianti

di cattura, l'inanellamento e la cessione dei richiami, la realizzazione su delega regionale della pianificazione mediante la destinazione differenziata del territorio, l'autorizzazione per la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

L'esperienza ha dimostrato come il mosaico legislativo nel quale leggi regionali e regolamenti provinciali si incastrano con leggi statali, direttive comunitarie, costituisce in un fragile equilibrio, spesso frantumato da iniziative regionali (Bonsanto 1992). Per esempio, secondo la legge quadro, la potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario si esplica in relazione «alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica» (art. 1, comma 3), quindi anche quelle per le quali è non consentita la caccia. Per la sua portata di carattere generale la disposizione ha trovato ampia applicazione oltre le circostanze dell'attività venatoria. Analogo potere spetta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, i quali prevedono l'armonizzazione della rispettiva potestà legislativa con la Costituzione ed i principi fondamentali dell'ordinamento, il rispetto degli obblighi internazionali e delle riforme economiche e sociali dello Stato.

Con l'articolo 2, definendo l'*oggetto della tutela*, la legge 157/92 circonda il concetto di fauna selvatica ai fini della sua applicazione e vi riconduce tutte le specie di mammiferi ed uccelli che si trovano in stato di naturale libertà e di cui esistono popolazioni sul territorio nazionale, temporaneamente e stabilmente.

Si escludono quindi gli animali mansuefatti e domestici ma non quelli che, pur non nascendo in stato di naturale libertà, l'acquistano in un momento successivo qualora facciano parte di specie che vivono notoriamente allo stato selvatico (Bonsanto 1992). Il riferimento è a tutte le specie oggetto di allevamento a fini di riproduzione per ripopolamento e caccia, menzionate all'articolo 10, comma 8, lettera c) e d) (centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale).

Di fatto, i requisiti di fauna da tutelare rimangono gli stessi della precedente legge 968/77, come pure l'esclusione dalla tutela di talpe, ratti e arvicole. Semmai, un problema sorge nella definizione del concetto di *popolazione* di una specie tutelata, che il testo di legge non specifica. Comunemente è stata accettata l'interpretazione per cui l'esistenza di una popolazione sul territorio nazionale è determinata per esclusione, cioè ogni qualvolta la presenza di una specie nel nostro paese non sia classificata come accidentale. In caso contrario la specie dovrebbe andare esclusa dalla tutela, ma non per questo diventerebbe cacciabile.

La disciplina della tutela della fauna, così come all'articolo 2, delinea quattro regimi di protezione differenziata:

- *regime di protezione ordinaria*, che rappresenta la regola generale e riguarda la maggior parte delle specie prese in considerazione, per cui vige un divieto generalizzato di caccia, prevedendo apposite sanzioni all'art. 30, comma 1, lettera h). L'elenco di dette specie si evince per esclusione in quanto vi rientrano tutti i mammiferi e gli uccelli che non sono cacciabili e che non sono compresi nell'elenco di cui alle lettere a), b) o c);
- *regime di protezione rinforzata*, dettato per le specie elencate al primo comma dell'art. 2, lettere a) e b), è esteso inoltre automaticamente, secondo le previsioni della lettera c), a tutte le altre specie che siano indicate come minacciate di estinzione da una direttiva comunitaria, da una convenzione internazionale o da un decreto ad hoc del Presidente del Consiglio dei ministri. In questa categoria ricadono specie particolarmente protette come orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, per l'abbattimento, la cattura o la detenzione delle quali sono previste le misure sanzionatorie pesanti, a causa del loro particolare valore faunistico (art. 30, comma 1, lettera c);
- *regime di protezione affievolita*, per le specie di uccelli e mammiferi che rientrano nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, protette in via ordinaria ma per cui è permessa la caccia in periodi predeterminati e con limitazioni di orari, di mezzi per la cattura nonché di numero di capi che possono essere abbattuti. Più miti risultano i provvedimenti a carico di chi commette l'illecito all'interno di questo regime di protezione;
- *regime di non protezione*, riguarda le specie di mammiferi indicate al comma 2 dell'art. 2, che possono essere uccise e catturate senza limite alcuno né licenze o autorizzazioni, non configurandosi nei loro confronti un'attività venatoria.

Con una disposizione che ricalca l'articolo 3 della l. 968/77, l'articolo 3 della 157/92 prevede il bando di ogni forma di uccellazione da tutto il territorio nazionale, confermando l'intangibilità del divieto di aucupio anche da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Accanto al divieto assoluto di uccellazione sul territorio nazionale è disposto anche un divieto di «cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati».

La seconda parte dell'articolo ha fatto sorgere fin da subito un conflitto d'interpretazione sui concetti di cattura ed uccellazione giacché per le due pratiche sono previste diverse forme sanzionatorie. Dappri-

ma il criterio di distinzione si è basato sull'uccisione, ma i pronunciamenti della Corte Costituzionale hanno poi reso chiara la materia.

Inoltre per la cattura è previsto un regime di deroga, specificato all'articolo 4, che distingue tre finalità che autorizzano la cattura:

- cattura ed utilizzazione di mammiferi ed uccelli, prelievo di uova, nidi e piccoli nati «a scopo di studio e ricerca scientifica». Tali attività possono essere svolte esclusivamente dagli istituti scientifici delle università, del CNR e dai musei di storia naturale, su autorizzazione delle regioni, sentito l'INFS, senza limitazioni di tempi e di mezzi. È prevista la soppressione degli esemplari – *utilizzazione* – quando ciò è assolutamente giustificato o preteso dalla ricerca in atto;
- cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico. Le regioni autorizzano singoli operatori, preparati dall'INFS che coordina ed organizza le stazioni di inanellamento. La cattura deve essere *temporanea* e gli esemplari devono essere liberati non appena sono terminate le operazioni di inanellamento;
- cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo. Tali attività sono svolte in strutture autorizzate dalle regioni, delle cui autorizzazioni sono titolari le Province.

Un'altra particolare forma di attenzione è prestata dalla legge a una delle forme di caccia specializzata (art. 12, comma 5), cioè alla caccia da appostamento fisso, per la quale è prevista una disciplina di principio molto minuziosa (art. 5) rispetto alle scarse disposizioni della legge preesistente anche perché si rivolge quasi esclusivamente a specie migratrici, fortemente tutelate da provvedimenti internazionali.

Al di là dei vincoli sulle specie (art. 4, comma 4) e sul limite numerico, è concessa alle regioni facoltà di regolamentare «l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami», previo parere dell'INFS, delegando le Province per l'attuazione.

Per quanto riguarda la caccia da appostamenti fissi la legge 157/92 introduce tre novità rilevanti:

- obbligo di prevedere autorizzazioni specifiche per la loro costituzione, da parte delle Regioni che ne definiscono i requisiti: «la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio» (art. 14, comma 12). Le regioni non hanno potere di discrezionalità nella previsione degli appostamenti fissi, perché sono tenute a rilasciare l'autorizzazione in quanto tale forma di caccia rientra tra quelle opzionabili (art 12, comma 5);

- introduzione del numero chiuso delle autorizzazioni, rilasciate dalle Province in «numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990». Lo standard potrebbe apparire arbitrario e poco giustificato, in quanto potrebbe dimostrarsi inadeguato o eccedente rispetto alle mutate potenzialità del territorio;
- esclusività della scelta della forma di caccia con l'uso di richiami vivi, che comporta l'inibizione per il titolare di praticare l'esercizio venatorio in altre forme.

Principio cardine dell'intera legge è l'introduzione nella legislazione venatoria della specializzazione della caccia, intesa come opzione esclusiva esercitata dai cacciatori nei confronti delle alternative previste (art. 12, comma 5). Il singolo cacciatore può scegliere tra:

- a. *caccia vagante in Zona Alpi*, che comprende anche la caccia da appostamento temporaneo;
- b. *caccia da appostamento fisso*. Sono considerati fissi solo gli appostamenti con richiami vivi;
- c. *altre forme di attività venatoria consentite*, ossia caccia vagante con o senza il cane da ferma, caccia in battuta alle poste con l'uso dei segugi, caccia da appostamento temporaneo, caccia in battuta senza cani, ove consentita.

La norma significativa si ritrova all'articolo 10, dove si specifica che, Regioni e Province coadiuvate dall'INFS devono assoggettare tutto il territorio nazionale a pianificazione faunistico-venatoria. L'obiettivo è il raggiungimento della densità ottimale delle specie attraverso la progressiva ricostituzione delle presenze faunistiche sul territorio. Gli strumenti operativi sono la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

La pianificazione finalizzata alla conservazione delle specie, si realizza concretamente, attraverso la «destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale», suddiviso in tre grandi categorie:

- a. «una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione [...] destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento» (art. 10, comma 3);
- b. «una quota massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata [...] e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale» (art. 10, comma 5);
- c. la quota residuale, su cui le regioni attuano la «gestione programmata della caccia» (art. 10, comma 6).

I limiti indicati sub a) non sono aggirabili, in quanto il legislatore precisa che «in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni», ovvero parchi nazionali e regionali, zone di protezione di cui all'art. 1, aree del demanio militare, zone aeroportuali e zone elencate all'art. 10, comma 8, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

L'istituzione della quota sub b) non è obbligatoria, in quanto il comma in esame precisa che «il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato» a gestione della caccia privata, affidando alla regione il potere di ogni decisione in materia. Appare comunque evidente che è definitivamente abolita la presenza di territorio privo di programmazione ed è instaurato un regime di gestione programmata e pianificata del prelievo.

L'ente Regione è titolare del potere di programmazione, determina quindi criteri generali e sviluppa linee di orientamento nel piano di sua competenza, mentre le Province predispongono in dettaglio i piani faunistico-venatori (PFV). Le Province inoltre predispongono i piani di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica e i piani di immissione nell'ambiente della fauna medesima.

Nella sostanza, i piani provinciali definiscono le dimensioni e la distribuzione dei diversi *istituti venatori*, le zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi, i criteri per determinare i risarcimenti dei danni causati dalla fauna nelle oasi di protezione, nelle ZRC, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nonché i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle oasi di protezione e nelle ZRC.

La finalità dichiarata della gestione programmata della caccia è di assicurare l'equa distribuzione dei cacciatori sul territorio, cercando di responsabilizzarli, attraverso un rapporto costante con uno specifico ambito o comprensorio di caccia. Allo stesso tempo mira a promuovere un'attività di ripristino ambientale di carattere puntuale e diffuso, coinvolgendo gli agricoltori.

La normativa impone che l'individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) da parte delle regioni debba avvenire attraverso la concertazione tra «le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate» (art. 14, comma 1), basandosi sull'indice di densità venatoria minima stabilito dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste a livello nazionale.

La legge limita i gradi di libertà delle Regioni nel definire l'estensione degli ATC, indicando che essi abbiano dimensioni subprovinciali e rispondere ai principi di omogeneità e rispetto dei confini naturali. Allo contempo la Regione non può prevedere per i singoli ATC un numero di cacciatori inferiore all'IDV. La corretta gestione dell'unità di gestione consente la precisa predeterminazione del numero di cacciatori presenti sul territorio e di conseguenza la programmazione di un prelievo commisurato alle risorse faunistiche. Di fatto, in mancanza di rigorosi controlli sul numero dei capi abbattuti, lo spirito della legge può risultare tradito e l'obiettivo dichiarato della programmazione, la ricostituzione del patrimonio faunistico, viene perseguito in modo parziale e con evidenti disparità geografiche.

Ogni cacciatore ha diritto di praticare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino, compreso nella regione in cui risiede, denominato ATC di residenza, subordinatamente all'accettazione dell'iscrizione da parte del comitato di gestione. Può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori, anche compresi in una diversa regione (denominato secondo ATC) previo consenso degli organi di gestione. I criteri di ammissione sono stabiliti dai regolamenti regionali, con l'unico criterio espressamente indicato dalla legge nazionale nella residenza all'interno dei confini regionali.

In un territorio accessibile limitato è favorita la conoscenza più approfondita della situazione faunistica dell'ATC. Nel contempo i cacciatori sono chiamati a partecipare alla gestione mediante le associazioni venatorie e a collaborare con soggetti portatori di interessi diversi convogliando le energie verso il fine di conservare le risorse naturali.

Il comma 8 dell'art. 14 specifica che i comitati di gestione possono ammettere «un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione», qualora si siano verificate «modificazioni positive della popolazione faunistica» da accertare anche per mezzo di censimenti.

L'attenzione per il mondo agricolo si rivela nella composizione degli organi di gestione degli ATC, in cui i rappresentanti delle «organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale» siedono in numero pari ai rappresentanti «delle associazioni venatorie nazionali riconosciute», rappresentando nel complesso il 60% dei componenti. Il restante 40% è destinato ai «rappresentanti di associazioni di protezione ambientale» e ai «rappresentanti degli enti locali» (art. 14, comma 10). Questo è il luogo dove gli interessi delle tre sfere culturali, dei tre *mondi diversi* indicati all'inizio di questo libro, si incontrano per confrontare e governare gli interessi contrastanti.

All'interno degli ATC, l'intesa tra categorie diverse di soggetti, la conoscenza approfondita del patrimonio di animali selvatici e la pro-

grammazione delle attività svolte nel territorio di riferimento, sono componenti indispensabili perché la presenza predefinita di cacciatori nell'unità territoriale si concili col prelievo venatorio programmato di risorse faunistiche.

L'esigenza di tutelare le risorse dall'uso eccessivo e nel contempo l'opportunità di rendere disponibile l'uso di una parte del territorio anche ai non residenti costituisce la base politica della definizione stessa di ATC che – in senso anche più ampio – si propone come:

- *territorio di programma*, dove la gestione faunistico-venatoria può essere valutata e misurata realmente come componente produttiva;
- *spazio geografico*, entro il quale l'impegno e gli oneri economici a carico dell'utente venatorio sono finalizzati alla produzione di beni materiali e immateriali di natura economica, ambientale e culturale;
- *area comune di coinvolgimento di cittadini*, coinvolti come cacciatori e insieme delle comunità locali.

In sostanza, l'ATC è un vero modello di avvicinamento tra cacciatori e territorio, che riduce il nomadismo venatorio a una proposta di gestione del territorio molto più chiara. Gli 'utenti' sono coinvolti nel dettare la politica di gestione della risorsa territorio che è necessaria allo svolgimento della loro attività. Quando è stato correttamente usato l'ATC è risultato uno strumento utile al raccordo delle energie altrimenti sparse in un quadro frammentato di gestione degli spazi extra-urbani destinati al prelievo venatorio e alla gestione faunistica. Con ancor maggiori ambizioni l'ATC ha l'obiettivo di definire il perimetro di un'area, di una zona omogenea (un pezzo di territorio) in funzione di un vero e proprio *progetto integrato*, prendendo spunto dalla volontà di gestione della fauna selvatica, ma comprendendo l'intera gamma degli obiettivi della programmazione d'uso del territorio.

Allo scopo di dare un'interpretazione teorica al funzionamento pensato per l'istituto gestionale del territorio denominato ATC, si può ritenere che esso sia stato pensato da un legislatore attento alla tradizione del pensiero degli economisti agrari italiani (Corinto 2012) a proposito di gestione territoriale per zone omogenee e in definitiva di bonifica integrale (Serpieri 1929). In tal senso basta riportare il testo del primo articolo della legge fondamentale sulla bonifica, il Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215:

Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o socia-

li, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Appare evidente che, anche nei piani settoriali, come sono appunto quelli che riguardano la gestione faunistico-venatoria, il legislatore considera il territorio nella molteplicità delle componenti idrogeologiche, agro-forestali, sanitarie e di assetto insediativo, elemento di presidio, come una unità di intervento. La politica del territorio non può attuarsi efficacemente con disposizioni operative di carattere generale ma per zone omogenee, per problemi e caratteri, denominate comprensori, e non ha per fine tanto la risoluzione di singoli problemi tecnici, quanto il risanamento globale del regime fondiario e socio-economico dei comprensori.

Gli ATC avrebbero potuto funzionare in tal senso in modo molto migliore di quanto non sia stato in effetti dato di rilevare. Infatti, nonostante il ritaglio geografico del territorio per zone omogenee, soprattutto durante la fase di attuazione degli ATC, le difficoltà di raggiungimento degli obbiettivi sono state numerose. Non sempre la volontà di collaborare dei diversi soggetti tenuti a realizzare gli intenti del legislatore ha consentito la soluzione dei problemi, soprattutto a livello locale dove il disorientamento rispetto alle abitudini tradizionali per molti cacciatori è stato frequente. D'altro canto la soluzione di una serie di questioni – da formule di gestione di tipo privatistico, sostenute da più parti per evitare le lungaggini burocratiche, alla ricerca di fonti certe di finanziamento – è stata comunque affrontata. Basti pensare alla ricerca di valide forme di collaborazione tra proprietari fondiari agricoltori e ATC, tentata in quasi tutti gli ATC italiani.

Gli agricoltori hanno diversi strumenti di partecipazione alla gestione faunistica del territorio. Da un lato il legislatore prevede incentivi economici riservati ai conduttori di fondi rustici ricadenti nei territori destinati alla gestione programmata della caccia, per l'attuazione di una serie di pratiche agro-ambientali (art. 14, comma 11) volte alla «ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio», alla «tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori», come pure per la collaborazione operativa in tutti gli interventi ordinari nell'ATC (tabellazione, pasturazione animali ecc.). Per gli agricoltori danneggiati, sono previsti risarcimenti per danni provocati alle colture

sia dalla fauna selvatica sia dall'esercizio dell'attività venatoria, di entità monetarie che spesso non coprono il danno effettivo, ma rappresentano un risarcimento parziale. Contributi sono altresì previsti per la prevenzione dei danni stessi. Le somme sono erogate dall'ente gestore dell'ATC attingendo ai proventi delle tasse di concessione regionale, versate dai cacciatori per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio. A tale fondo afferiscono anche gli introiti della tassazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni agli appostamenti fissi, ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie.

Sono esenti da tasse regionali i fondi chiusi, i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, «quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale» (art. 15, comma 3-6) e gli specchi d'acqua in cui la caccia è vietata per l'esercizio dell'industria della pesca e dell'acquacoltura.

Un altro piano di coinvolgimento è possibile per gli agricoltori che intendono profittare della opportunità offerte dalla gestione faunistica di un comprensorio. L'agricoltore, cioè, ha la possibilità di mutare l'ordinamento della propria impresa agricola, istituendo aziende agrituristico-venatorie o allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Con questi istituti si è inteso dare opportunità di natura tecnico-economica soprattutto alle aziende localizzate nelle zone interne, di collina e di montagna.

Le AAV e le AFV sono strutture eventuali previste dalla legge, perché è nella piena discrezionalità delle regioni prevederne la costituzione e la regolamentazione. La gestione della caccia è caratterizzata da molti aspetti pubblici, di interesse collettivo, mentre la gestione privata si muove spesso in senso opposto e pare preordinata alla soddisfazione di interessi privati che spesso interessano particolari gruppi o categorie ristrette. Non può essere tuttavia negata la funzione pubblica delle attività private nei confronti dell'ambiente e della fauna, configurabile come esternalità, consistente nell'irradiamento di selvatici nei territori adiacenti alle zone private riservate e/o nella conservazione di ceppi autoctoni in zone di caccia particolarmente depauperate.

L'istituzione delle due tipologie di aziende avviene su richiesta avanzata dagli interessati all'amministrazione provinciale competente dietro pagamento di una tassa di concessione regionale.

Le Aziende Agriturismo-Venatorie (AAV) sono maggiormente deputate al recupero e alla valorizzazione di aree agricole svantaggiate e marginali, attraverso la creazione di un'impresa agricola atta a produrre reddito e non vincolata dalla necessità di protezione ambientale. Al suo interno è consentito l'abbattimento e l'immissione di selvaggina

proveniente da allevamento per tutta la stagione venatoria. Gli obiettivi economici dominano su quelli ambientali. Spesso sono localizzate in aree non vocate dal punto di vista faunistico e dovrebbero avere ridotta estensione fondiaria.

Le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) sono costituite senza finalità di lucro e pertanto l'interesse privato al mantenimento di selvaggina deve essere subordinato all'interesse collettivo della conservazione e della protezione. Per il rilascio della concessione, è necessario presentare all'Amministrazione provinciale una programmazione della gestione territoriale e faunistica per raggiungere le finalità di conservazione e di ripristino ambientale e per favorire l'insediamento e l'incremento numerico delle popolazioni animali selvatiche tipiche del luogo.

Il ricorso ai ripopolamenti con selvaggina di allevamento è considerato una pratica straordinaria, perché l'esercizio venatorio all'interno delle AFV deve essere praticato sulle popolazioni selvatiche naturalmente riprodottesi sul territorio, privilegiando lepre, starna, pernice rossa e tutti gli ungulati, ad eccezione del cinghiale.

La caccia in deroga

Per quanto riguarda il quadro più generale dei complessi rapporti tra Unione europea, Stato italiano e Regioni è paradigmatica la difficile regolazione della cosiddetta caccia in deroga, utilizzata 'ordinariamente' da molte Regioni per stabilire calendari e norme appunto in deroga da quanto prescritto a livello comunitario (Nespor, De Cesaris 2011).

La tardiva legge legge n. 221 del 3 ottobre 2002 introduce l'articolo 19 *bis* nella legge 157/92, con il quale si specifica che «le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE [...] conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge». La disposizione prevede che lo Stato, che è garante del rispetto dei trattati comunitari e del diritto che promana dalle conseguenti direttive comunitarie sia titolare di un potere di annullamento – da parte del Governo – del provvedimento di deroga eventualmente attivato dalla Regione se questo non è coerente con i requisiti richiesti, cioè solo se mancano altre soluzioni soddisfacenti e vigente solo l'eccezionalità del provvedimento. Come detto le Regioni hanno continuato a concedere deroghe quasi in un regime permanente di caccia agli uccelli per i quali invece la caccia è vietata.

La via scelta da alcune regioni (come Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Calabria, Puglia, Sardegna) è stata quella di adottare norme di caccia in deroga non mediante atti amministrativi ma attraverso provvedimenti legislativi, che non sono annullabili dallo Stato. Altre regioni, emanando atti amministrativi in deroga all'ultimo momento prima dell'inizio della stagione venatoria, ne consentivano di

fatto lo svolgimento anche di fronte ai ricorsi che non giungevano in tempo a fermare la caccia già avviata. Un tale sistema ha innescato l'apertura di procedimenti di messa in stato di accusa dell'Italia da parte della Corte di Giustizia europea.

Nel 2010 l'Italia è stata ripetutamente condannata per violazione della Direttiva *Uccelli* perché l'ordinamento italiano non è conforme alla direttiva. In sostanza, sebbene lo Stato italiano, come ogni altro europeo, sia libero di ripartire le competenze normative al suo interno, resta comunque responsabile se all'interno del proprio ordinamento giuridico ci sono situazioni di inosservanza degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione (Nespor, De Cesaris 2011). Le deroghe devono basarsi esclusivamente su quanto previsto dall'art. 9 della direttiva ovvero:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

In seguito alle condanne in sede europea per le violazioni sulla direttiva *Uccelli* (oggi codificata e sostituita dalla direttiva 2009/147/CE), il Parlamento italiano, per la verità dopo un complesso iter parlamentare, ha approvato la legge n. 96/2010, detta legge Comunitaria 2009, che con l'articolo 42 modifica profondamente le leggi precedenti. Le principali innovazioni riguardano una serie di misure che mirano specificamente a preservare lo stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, in ottemperanza con quanto richiesto dalla direttiva. Il compito di adottare tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo alle necessità della specie è demandata agli Stati membri che devono altresì adottare tutte le misure necessarie (anche speciali) per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli indicate, una varietà e una superficie sufficienti di habitat. Gli Stati hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare le ricerche per la protezione degli uccelli, stabilendo anche che un decreto interministeriale dovrà individuare quali sono le informazioni che le regioni dovranno comunicare e le modalità della loro trasmissione.

È esplicito il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione, dipendenza e, nel caso delle specie migratrici durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione. Le Regioni hanno facoltà di

posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini del calendario venatorio per determinate specie, previa obbligatoria acquisizione del parere vincolante espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Governo deve prevedere un termine preciso per l'annullamento di eventuali provvedimenti illegittimi di deroga e con la previsione dell'obbligo per le Regioni stesse di rispettare le 'linee guida' che dovranno essere emanate con un decreto presidenziale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Commissione Europea deve essere obbligatoriamente nei casi di introduzione dall'estero di specie di uccelli che non vivono naturalmente nel territorio europeo.

Il prelievo venatorio nelle zone protette

Nel biennio 1991-1992 lo Stato italiano ha approvato due 'leggi quadro' rilevanti per la protezione della fauna e della natura. La legge 394/1991, *Legge quadro sulle aree protette*, che ha dettato per la prima volta in Italia una disciplina organica per l'istituzione e la gestione delle aree protette, e la legge 157/1992, *Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*, che come detto più sopra recepisce integralmente la Direttiva *Uccelli*, la 79/409/CEE.

Entrambe le leggi dettano norme che riguardano la caccia nelle aree protette che è vietata e penalmente sanzionata. In particolare la legge 394/1991 sancisce il divieto di caccia nei parchi nazionali e regionali. Invece, nelle riserve naturali regionali sono consentiti solo prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Non solo la legge sui parchi, ma la stessa legge 157/1992 ribadisce il divieto di esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Tuttavia i diversi schieramenti di parte si sono spesso trovati in conflitto sulla opportunità di cacciare in zone protette in quanto nelle aree protette non viene meno la necessità di un controllo faunistico dei selvatici, fatto questo che origina notevoli contrasti tra associazioni venatorie e ambientaliste.

Il prelievo venatorio in un Parco Nazionale è regolato dalla legge 349/91, che lo affida in via prioritaria al personale del Parco. I piani di prelievo nelle aree protette di minore grado vengono invece attuati secondo la legge 157/92, che indica prioritariamente l'intervento delle Guardie Venatorie Provinciali, sebbene esista la possibilità di avvalersi

delle Guardie Forestali, in quanto dipendenti funzionalmente dall'Ente Parco. La norma è molto più restrittiva per quanto concerne la partecipazione di estranei all'effettuazione dei piani di prelievo poiché la limita ai proprietari e conduttori dei fondi, purché muniti di licenza di caccia.

Restano fermi due principi simili a quelli della legge sui Parchi:

a) i prelievi sono l'eccezione e non la regola e dipendono da reali emergenze, compresa una necessità di selezione biologica;

b) il personale dipendente da Enti pubblici come la Provincia è quello prioritariamente deputato ad intervenire al prelievo, con 'metodi ecologici' cioè privilegiando le catture agli abbattimenti.

Gli ambientalisti puntano a ribadire che solo il personale pubblico possa effettuare i prelievi, i cacciatori denunciano come ipocrita il prelievo ecologico (cioè effettuato con mezzi incruenti) della selvaggina in esubero, per provvedere alla macellazione appena fuori il confine o al suo rilascio in zone non soggette a divieti di caccia. Con 24 parchi nazionali e un elevato numero di parchi regionali, riserve marine, riserve statali e zone umide, l'Italia ha una superficie sottoposta a protezione ambientale di oltre il 10% del proprio territorio. Attualmente le aree protette sono 867, per una superficie terrestre e marina di circa sei milioni di ettari. Il 52,6% di queste si trova sulla terraferma, mentre il 47,4% è rappresentato da superficie marina. Il numero di aree protette è aumentato dal 2000 al 2010 (+29,6%) mentre è in fortissima crescita la superficie protetta totale (+98,1%) (tabella 1).

Tabella 1 – Italia. Aree naturali protette, anni 2000-2010. [Fonte: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da OECD (2011)]

Anno	Aree protette (unità)	Superficie terrestre protetta (ettari)	Superficie marina protetta (ettari)	Superficie totale protetta (ettari)	Superficie protetta ogni per 100 abitanti (ettari)	Totale superficie protetta* (%)
2000	669	2.752.951,7	260.992,4	3.013.944,1	48	91
2002	752	2.788.171,7	266.220,4	3.054.392,1	50	93
2003	772	2.911.851,9	2.820.673,4	5.732.525,3	50	97
2010	867	3.140.797,7	2.830.803,9	5.971.601,6	52	104

* al netto della superficie marina

PARTE SECONDA

IL CASO TOSCANA

Il quadro della programmazione faunistico-venatoria

L'attuale situazione faunistico-venatoria della Toscana è frutto di un lungo processo storico che vede il suo culmine nella recente evoluzione complessiva dei rapporti tra ambiente rurale e urbano. La regione rispecchia al suo interno una variazione ambientale, paesaggistica e socio-ambientale che ripete i tratti salienti dell'intera penisola, con caratteri variabili secondo il tipico schema nord-sud.

Come nel resto del paese, in Toscana si è verificato uno spopolamento intenso della montagna e delle zone agricole meno produttive, con l'addensamento delle attività maggiormente produttive in pianura, l'urbanizzazione intensa dei luoghi più facilmente accessibili (Azzari, Cassi 2002; Turri 2000), l'abbandono progressivo ma inarrestabile della coltivazione agraria, la semplificazione e la specializzazione degli ordinamenti aziendali, la terziarizzazione e la diffusione del part-time agricolo (Angeli *et al.* 1987; D'Attorre, De Bernardi 1993; Pazzagli 2008).

Il regime fondiario disegnato dall'appoderamento tipico degli anni Cinquanta e Sessanta lascia al periodo successivo, se non gli ordinamenti colturali delle aziende condotte a mezzadria, sicuramente l'impianto generale del regime fondiario, senza sostanziale aumento della SAU media per azienda.

La concentrazione delle colture erbacee intensive avviene in pianura e nei fondovalle dove, abbandonate le rotazioni in favore della specializzazione colturale, sono state introdotte agevolmente l'irrigazione e la meccanizzazione, mentre in collina prendono il sopravvento vite ed olivo, con destinazione specializzata dei terreni e crescente grado di meccanizzazione delle operazioni. Il successo delle colture pregiate legate all'agricoltura di collina (vino e olio) ne ha fatto aumentare il grado di

specializzazione, con fenomeni di vera e propria monocultura territoriale che da un punto di vista ambientale e della biodiversità si realizza con una – forse – eccessiva semplificazione delle strutture paesaggistiche, come avviene per esempio nel Chianti, dove ormai le principali destinazioni del suolo sono la viticoltura e il bosco, o nel Casentino con la prevalenza di superfici boschive.

Le difficoltà per la fauna selvatica riguardano sia gli ambienti coltivati intensivamente sia quelli abbandonati. Da un lato, a causa della specializzazione tecnico-culturale, per lunghi periodi l'attitudine faunistica di molte aree è stata limitata dall'assenza di zone di rifugio e di riproduzione nonché per l'impiego massiccio di prodotti chimici, fertilizzanti e antiparassitari nelle aree coltivate. All'opposto le zone interessate dalle forme più intense di esodo rurale sono andate incontro a degrado per la scarsa convenienza economica delle attività private, combinata con lo scarso interesse della mano pubblica. Nell'ipotesi migliore le 'terre marginali' si sono coperte di cespuglieti o di boschi, costituendo l'habitat ideale per ungulati come cinghiali e caprioli, che hanno avuto un'esplosione demografica, proliferando proprio nelle zone abbandonate dall'agricoltura (Casanova, Memoli 2010).

Sul finire degli anni Settanta, la politica agricola europea mostra di volere invertire la rotta tenuta saldamente fino ad allora, spostando progressivamente l'interesse dal sostegno dei mercati al sostegno della società rurale, da un focus sui prodotti a quello sulle imprese e dai prezzi ai redditi. La PAC ha raggiunto con successo gli obiettivi iniziali, promuovendo produzioni e produttività, stabilizzando i mercati, assicurando l'approvvigionamento dei prodotti e in definitiva salvando gli agricoltori dalle fluttuazioni dei prezzi mondiali. I notevoli risultati positivi sono stati appannati da effetti collaterali non desiderabili in quanto gli agricoltori dell'UE hanno prodotto più di quanto il mercato interno abbia assorbito, con eccedenze produttive e crescita esponenziale delle spese agricole nel bilancio complessivo dell'UE. Di fatto, la PAC ha costantemente affrontato, nei quattro decenni di esistenza, riforme progressivamente dirette alla riduzione delle produzioni (European Council 2010).

Per arrivare ai tempi attuali, caratterizzati da fenomeni di crescente e impetuosa apertura e internazionalizzazione dei mercati che hanno causato crisi dapprima finanziarie e quindi economiche si deve annotare – pur con qualche apprensione e ombra – che il sistema rurale toscano sembra reggere l'urto. Il settore agricolo si presenta, nel complesso, solido nelle sue attività più caratteristiche, centrate sulle colture legnose e sulle produzioni aziendali secondarie, mostrando come segno positivo la crescita complessiva del settore agro-alimentare, all'interno del

quale il comparto industriale mostra maggiori capacità di crescita, con qualche difficoltà per quello agricolo. Su questo versante, segni negativi sono la forte perdita di superfici a prato pascolo e il permanere di un elevato grado di senilizzazione del lavoro agricolo (IRPET 2012).

La Toscana affronta il mutamento dello scenario economico e della politica comunitaria agricola puntando all'unitarietà delle politiche di programmazione economica e territoriale, fronteggiando il completamento dell'attuale fase della PAC con un quadro di pianificazione unitario, delineato dal nuovo Piano Regionale Agricolo e Forestale (PRAF). Il PRAF 2012-2015 costituisce lo strumento unico di intervento finanziario e di regolamentazione che discende direttamente dal Programma Regionale di Sviluppo e che riassume gli interventi precedentemente disposti dal Piano Agricolo Regionale, dai Piani per la Pesca e l'Acquacoltura, dal Piano Faunistico-Venatorio e dal Programma Forestale Regionale.

Gli indirizzi strategici del PRAF sono declinati sui principi ispiratori del Piano Regionale di Sviluppo e sono orientati ad agevolare l'aumento di competitività dei sistemi produttivi regionali attraverso la crescita delle imprese e la loro aggregazione in filiere, in armonia con la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali. Il Piano ha una dotazione finanziaria di oltre 138 milioni di Euro, ai quali si vanno ad aggiungere gli oltre 4 milioni del Fondo Europeo per la Pesca e i circa 260 milioni della restante fase di programmazione dello Sviluppo Rurale (IRPET 2012).

In questo quadro, anche gli assetti territoriali della Toscana rurale devono fare i conti con le proposte di riforma della PAC post-2013. Il cosiddetto Secondo Pilastro delle politiche di sviluppo rurale non sembra in discussione per quanto riguarda la filosofia di fondo ed i modi di intervento. La crescente enfasi attribuita agli obiettivi ambientali non fa che continuare il lungo cammino verso l'attribuzione crescente di funzioni ambientali alle attività agricole iniziato ormai negli anni Ottanta.

I cambiamenti maggiori sono tuttavia attesi dal Primo Pilastro, per quanto riguarda i pagamenti diretti finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, sempre più soggetti al raggiungimento di obiettivi ambientali, ma inevitabilmente collegati a una significativa redistribuzione regionale dei pagamenti tra stati, territori e aziende.

L'impatto finale dipenderà comunque molto dalle modalità concrete con cui il sistema verrà implementato. L'IRPET (2012) ritiene che, nell'attuale formulazione di riforma della PAC post-2013, come proposta dalla Commissione Europea, saranno penalizzate le aziende che hanno scelto la strada della diversificazione in attività non agricole (turismo, valorizzazione delle produzioni alimentari) in un'ottica di imprescindibile

multifunzionalità per il sistema rurale toscano, entro il quale rientrano le attività faunistico-venatorie, specialmente nelle aree territoriali più difficili. La sfida futura per il mantenimento della vitalità socio-economica di alcune delle aree interne *appare* (forse è meglio: è stata) comunque affrontata dalla Regione Toscana con idee programmatiche certe e unitarie.

La cornice legislativa complessiva che riguarda il territorio è costituita, oltre che dalle norme nazionali, in primo luogo dalla legge regionale n. 1 del 2005 *Norme per il governo del territorio* (Regione Toscana 2005). La specificazione degli obiettivi e delle linee d'azione che costituiscono il riferimento per i diversi livelli di pianificazione è invece contenuta nel Piano di indirizzo territoriale regionale (PIT), che integrandosi con la disciplina paesaggistica assume valore di Piano paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Ferrara *et al.* 2007).

La gestione delle attività faunistico-venatorie è ricondotta quindi entro un ben preciso indirizzo politico-amministrativo di governo complessivo del territorio che dà sostanza alle politiche regionali di assetto generale e che si articola nella programmazione e il coordinamento degli interventi, la tutela e la valorizzazione del paesaggio nonché nella produzione di un'efficiente cartografia (cfr. <<http://www.rete.toscana.it/>>, 11/2016).

Punti di riferimento più immediatamente diretti per le attività faunistico-venatorie sono il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) (Regione Toscana 2011) e le norme che interessano la Valutazione ambientale strategica (VAS) (Regione Toscana 2012), la quale ultima mira ad accertare l'integrazione dell'interesse ambientale con gli interessi sociali ed economici che stanno alla base delle politiche settoriali.

Il PRAF ribadisce che l'attività di programmazione è di competenza regionale e indica gli obiettivi generali nonché le linee guida per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata. Il quadro che la Regione tenta di disegnare è quello di un equilibrio tra protezione della fauna omeoterma e attività agricole e forestali, con riferimento anche alla sostenibilità della presenza di specie (come gli ungulati) che si è andata rivelando esuberante e dannosa per molte produzioni agricole e per conseguenza per le attività di impresa degli agricoltori.

Con il PRAF si dà attuazione per la prima volta al disegno di programmazione delineato dalla legge regionale n. 2/2010 – di modifica della prima legge regionale sul prelievo venatorio – che vede il piano di programmazione regionale come presupposto della pianificazione faunistica delle singole Province. Solo dopo l'approvazione del PRAF le Province provvederanno ad approvare i propri piani.

Non pare di poco conto dal punto di vista della programmazione territoriale il fatto che, in questo modo, il Piano faunistico venatorio regionale diventa parte integrante del PRAF, non rimanendo più una sorta di documento finale che riassume le scelte territoriali e gestionali di livello provinciale, ma essendo un vero e proprio piano di riferimento di ordine superiore per la programmazione locale.

È pur vero che sia la legge quadro nazionale sulla caccia, la 157/1992 sia il primo recepimento regionale toscano (l.r. 3/1994), già disciplinano gran parte delle attività necessarie per l'ordinaria gestione faunistica del territorio agricolo forestale. Tuttavia, sempre sulla scia di un voluto controllo centrale della politica di programmazione del territorio dell'intera regionale, il PRAF, anche riprendendo le linee guida contenute nella legge quadro nazionale, indica chiaramente le proprie finalità relativamente al settore faunistico venatorio nei seguenti punti:

1. destinazione differenziata del territorio agricolo forestale regionale;
2. obiettivi gestionali faunistici e faunistico venatori;
3. criteri e modalità per il monitoraggio della fauna;
4. criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni.

La Toscana ormai da tempo ha fatto proprie la cultura e la pratica della gestione di conservazione dell'ambiente e della fauna selvatica, in un quadro di sostanziale buon governo del territorio, dettato da una scelta inevitabile ma fruttuosa per le comunità che intendano mantenere nel tempo la possibilità d'uso di risorse rinnovabili (non inesauribili), e che siano in grado di produrre collaborazione e intesa fra le componenti socio-economiche interessate alla gestione del territorio rurale.

Le amministrazioni che hanno gestito nel tempo la Regione Toscana sono senza dubbio state capaci di produrre nel corso degli anni norme tempestive e all'altezza delle necessità di coniugare la forte tradizione venatoria della società locale con la necessità di imporre vincoli di sostenibilità al prelievo delle risorse faunistiche. Questo appare anche in seguito alle grosse polemiche insorte tra le varie parti interessate, tanto che le recenti nuove disposizioni in materia, sono ritenute da molte parti in grado di tutelare l'ambiente, la biodiversità, la gestione faunistica, la caccia e di assicurare gli equilibri necessari con le diverse attività agricole, almeno all'interno del variabile quadro proposto dagli interventi di riforma della PAC e nel continuo confronto tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti.

La nuova normativa regionale riafferma chiaramente un valido principio di convergenza tra politiche settoriali, con la progressiva integrazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria nelle

politiche complessive di governo del territorio, dando, oltre a una visione unitaria del territorio rurale, il coordinamento degli obiettivi e dei programmi di gestione faunistica, il riconoscimento del ruolo della gestione faunistica per il rilancio dell'economia agricola e anche mantenendo la pianificazione orientata al conseguimento della densità ottimale delle specie selvatiche.

La Regione Toscana persegue un'idea di *governance* centralizzata, più o meno condivisa, ma in grado di perseguire come obiettivi prioritari, validi per l'intero territorio regionale, l'integrazione delle diverse competenze in materia, individuando nei piani faunistici provinciali gli strumenti di coordinamento degli interventi di gestione di tutte le aree e di tutti i territori ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento ivi compresi, nel rispetto delle reciproche finalità e prerogative, gli istituti faunistici a caccia programmata e privati, le aree protette ed i parchi (Regione Toscana 2005).

Il quadro generale delle volontà e delle capacità di gestione integrata delle attività faunistico-venatorie nel più ampio disegno di programmazione d'uso del territorio appare quindi un passo avanti, anche se permangono alcuni punti di incertezza. Ogni variazione del quadro ambientale, faunistico e sociale necessita della massima attenzione per non indebolire la capacità di governo del territorio.

Due sono i punti di maggiore difficoltà gestionale: 1) l'eccessivo proliferare degli ungulati, che peraltro attrae sempre più gli interessi del mondo venatorio, anche in relazione alla generale diminuzione della presenza della piccola fauna stanziale ed agli andamenti fluttuanti della migrazione, 2) la diminuzione numerica dei cacciatori e il loro invecchiamento, che oltre agli introiti finanziari indebolisce la base di volontariato necessaria alla gestione comune delle risorse faunistiche.

La zonizzazione territoriale

La Toscana è stata e continua ad essere luogo di elezione per le attività venatorie e forse per questo la *governance* dei rapporti tra componenti sociali è sempre apparsa sufficientemente all'altezza dei tempi. Tradizionalmente è la regione italiana dove risiede il maggior numero di cacciatori e dove la loro densità si mantiene costantemente elevata. Del resto, il fenomeno è molto antico, visto che nella stagione venatoria 1937-1938 in Toscana si trovava circa un terzo dei cacciatori con reti vaganti, il 12% dei cacciatori con il fucile e quasi il 18% dei paretai. Il territorio regionale all'epoca ospitava il trenta per cento delle riserve di caccia private e assorbiva più di un decimo delle lepri e delle starne nonché almeno il 25% dei fagiani liberati su tutto il territorio nazionale (Casanova, Sorbetti Guerri 2003).

Il declino dell'interesse privato per la caccia è iniziato anche in questa regione durante gli anni Sessanta, non arrestandosi nemmeno in tempi recenti. Nel periodo 2005-2010 si conferma il trend di lungo periodo, con la riduzione del numero complessivo di cacciatori presenti in regione (attualmente poco più di 100 mila) ed il loro invecchiamento (tabella 1).

Non sembra esistere ricambio generazionale e, anche per questo, la Toscana rappresenta un esempio paradigmatico della situazione faunistico-venatoria italiana. Proprio perché il quadro è di generale declino delle attività private, la gestione faunistico-venatoria richiede particolari attenzioni politiche, per mantenere intatta la capacità di programmazione integrata degli equilibri ambientali e faunistici. Le risorse territoriali disponibili per le attività venatorie sono notevoli, nonostante

l'estendersi del regime vincolistico e di salvaguardia ambientale in aree sempre più estese. La Superficie Agricola Forestale (SAF) della Toscana assomma a oltre 2 milioni di ettari, pari a circa il 92% dell'intero territorio regionale e, dal punto di vista del possibile prelievo venatorio, risulta ripartita in territorio a divieto di caccia (23%), territorio a gestione privata dell'attività venatoria (10%) e territorio a caccia programmata (67%).

Tabella 1 – Toscana. Numero di cacciatori per classi di età e differenze annue. [Fonte: Regione Toscana 2011]

Anno	< 29 anni	30-39 anni	40-49 anni	50-59 anni	60-69 anni	> 70 anni	Totale Cacciatori	Differenza % annua
2005	4141	10557	19176	28801	28903	20249	111827	-3,47
2006	3944	9586	18244	26941	28600	20591	107906	-3,51
2007	3820	8991	17563	25522	28681	21514	106091	-1,68
2008	3694	8406	16687	23884	28522	22514	103707	-2,25
2009	3587	7768	15508	22429	27929	22940	100161	-3,42

Circa il 10% del territorio, cioè 230 mila ettari, è coperto da parchi e aree protette. I parchi nazionali sono 3 (Arcipelago Toscano, Appennino Tosco-emiliano e Foreste Casentinesi), altrettanti i parchi regionali e quelli provinciali (Maremma, Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, Alpi Apuane e Montioni, che interessa le province di Grosseto e Livorno, e Monti Livornesi), 28 sono le riserve naturali statali, 45 le riserve naturali provinciali e 59 le aree naturali protette di interesse locale. L'interesse prevalente nel tempo corrente è per la crescita delle potenzialità di uso turistico, compatibilmente con la conservazione del paesaggio e della biodiversità. La Regione Toscana considera il complesso delle aree protette come strategico anche da un punto di vista turistico (Regione Toscana 2010) e, di fatti, i parchi toscani attraggono un numero crescente di visitatori. Il sistema toscano dei parchi e delle aree protette è stato istituito nel 1995 con l'approvazione della legge regionale 49.

Nelle diverse Province la SAF e la percentuale di territorio protetto si distribuiscono come illustrato nelle tabelle 2 e 3.

I programmi triennali dei parchi e delle aree protette hanno puntato non tanto ad ampliare il sistema, quanto a consolidarlo, migliorarlo e integrare maggiormente tutte le realtà che lo compongono. Seguendo le linee guida regionali, le amministrazioni provinciali e gli enti parco hanno predisposto piani pluriennali di sviluppo economico e sociale,

valorizzando non solo le aree protette, ma anche le attività economiche tradizionali e sensibilizzando il grande pubblico al rispetto dell'ambiente. Dei 157 siti di interesse regionale (SIR), 137 sono inseriti nella Rete europea Natura 2000, che mira alla conservazione di ecosistemi e habitat naturali, secondo le due direttive comunitarie, *Habitat* e *Uccelli*.

Tabella 2 – Toscana. Superficie totale e SAF per Provincia. [Fonte Regione Toscana 2011]

Provincia	Superficie totale Provincia (ha)	SAF Provincia (ha)	% SAF su superficie totale
Arezzo	323.421	301.523	93,23
Firenze	351.337	317.592	90,40
Grosseto	450.502	433.690	96,40
Livorno	121.417	106.499	87,71
Lucca	177.373	152.815	86,15
Massa Carrara	115.511	102.950	89,13
Pisa	244.470	224.144	91,69
Prato	36.586	29.074	79,47
Pistoia	96.439	84.270	87,38
Siena	381.983	363.806	95,24
Totale	2,299,039	2,116,363	92,05

Tabella 4 – Toscana. Percentuale di territorio protetto, calcolato sulla SAF. [Fonte: Regione Toscana 2011]

Provincia	Superficie protetta (ha)	SAF Provincia (ha)	% di territorio protetto su SAF
Arezzo	67.883	301.523	22,51
Firenze	65.066	317.592	20,49
Grosseto	89.013	433.690	20,52
Livorno	35.302	106.499	33,15
Lucca	36.251	152.815	23,72
Massa Carrara	24.261	102.950	23,57
Pisa	55.967	224.144	24,97
Prato	6.567	29.074	22,59
Pistoia	17.069	84.270	20,26
Siena	88.076	363.806	24,21

La zonizzazione del territorio regionale a fini faunistici deriva dall'adozione del principio normativo di una 'destinazione differenziata del territorio agricolo forestale regionale', contenuto nella legge quadro che prescrive che tutto il territorio agro-silvo-pastorale italiano debba essere gestito dal punto di vista faunistico. L'unità amministrativo-gestionale è l'ATC, comprensorio territoriale composto da aree omogenee di una o più province contigue, che non può comprendere parti parziali di un comune.

L'articolo 6 *bis* della legge regionale 3/1994 prevede che all'interno del comprensorio le Province individuano:

1. le zone e le oasi di protezione;
2. le zone di ripopolamento e cattura;
3. i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
4. i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
5. le aziende faunistico-venatorie;
6. le aziende agriturismo-venatorie;
7. le aree addestramento e allenamento dei cani;
8. le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
9. le aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole;
10. tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
11. i parchi e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).

Il territorio agro-silvo-pastorale, quindi, è solo parzialmente utilizzato per l'attività venatoria programmata poiché una quota significativa è utilizzata per la protezione della fauna; una quota massima del 15% è riservata alla gestione privata (aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico venatorie, centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale); una quota massima del 2% può essere utilizzata per l'istituzione di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (tabella 4).

Tabella 4 – Toscana. Percentuale di territorio occupato da istituti a gestione privata calcolata sulla SAF. [Fonte: Regione Toscana 2011]

Provincia	aac	aav	afv	cps priv.	Superficie di territorio a gestione privata della caccia (ha)	SAF Provincia (ha)	% territorio a gestione privata della caccia su SAF (ha)
Arezzo	1624	4814	13550		19988	301523	6,63
Firenze	3686	9464	28469	557	42176	317592	13,28
Grosseto	3305	9296	41784		54385	433690	12,54
Livorno	736	2414	4921		8071	106499	7,58
Lucca	497	0	4297		4794	152815	3,14
Massa Carrara	757	2650	5271		8678	102950	8,43
Pisa	1914	7297	19388		28599	224144	12,76
Prato	268	0	461		729	29074	2,51
Pistoia	448	977	673		2098	84270	2,49
Siena	1412	6687	34003	581	42683	363806	11,73

Legenda:

aac = Aree Addestramento Cani;


aav = Aziende Agrituristiche Venatorie;

afv = Aziende Faunistiche Venatorie;

cps priv. = Centri Privati di Produzione Selvaggina

La parte rimanente del territorio agro-silvo-pastorale è destinata all'attività venatoria programmata in 19 comprensori omogenei (ATC) (tabella 5)¹.

Fig. 1 – Ambiti territoriali in Toscana (ATC).



In Toscana, generalmente, è sempre stata rispettata la suddivisione del territorio secondo le percentuali di destinazione previste dalla legge. In particolare, allo scopo di proteggere e ripopolare la fauna stanzia-

¹ La Regione Toscana con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 ha inteso riorganizzare gli ATC, riducendoli a nove in totale. I nuovi confini corrispondono a quelli delle province, a meno dell'ATC unico tra Firenze e Prato. In attesa che i nuovi ambiti si dotino di statuti propri per una operatività effettiva, appare degno di sottolineatura il fatto che la Regione, per garantire il coordinamento delle attività di gestione, si attribuisce uno ruolo maggiormente cogente, non solo nella programmazione, ma anche nel controllo sui risultati della gestione venatoria, istituendo un'apposita commissione regionale di verifica, composta da funzionari della Regione e delle Province Il preambolo della l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, tra le altre considerazioni di premessa, al punto 4 recita testualmente: «La necessità di introdurre un più efficace e incisivo controllo da parte della Regione sull'attività di gestione faunistico venatoria svolta dagli ATC mediante l'istituzione di un'apposita commissione regionale di verifica composta da funzionari della Regione e delle province». I compiti della commissione sono regolati in dettaglio dall'art. 7.

le, sono di rilevante interesse pubblico gli istituti faunistici denominati zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e zone di rispetto venatorio (ZRV), solitamente destinate alla piccola fauna stanziale non ungulata.

La piccola fauna stanziale da anni incontra difficoltà legate ai mutamenti degli habitat naturali indotti sia dalla variabilità climatica sia dall'eccessiva pressione venatoria, dal bracconaggio, dal diffondersi di pratiche agricole intensive o viceversa per abbandono agricolo e rurale. L'agricoltura tradizionale assicurava l'accentuata diversificazione del paesaggio rurale, favorendo indirettamente lo sviluppo della piccola selvaggina di interesse venatorio.

Tabella 5 – Toscana. I comprensori (ATC) individuati dalle Province, loro superficie totale e relativa SAF. [Fonte: Regione Toscana 2011]

Provincia	Comprensorio	Superficie totale Comprensorio (ha)	SAF Comprensorio (ha)	ATC	SAF a caccia programmata* (ha)
Arezzo	Casentino	70.089	66.680	AR01	213.652
	Valtiberina	58.242	56.459	AR02	
	Area Aretina	195.091	178.384	AR03	
Firenze - Prato	Firenze Nord e Prato	241.368	214.542	FI04	232.685
	Firenze Sud	146.554	132.124	FI05	
Grosseto	Grosseto Nord	128.073	123.570	GR06	290.292
	Grosseto Centro	192.939	185.188	GR07	
	Grosseto Sud	129.491	124.932	GR08	
Livorno	Livorno Nord	96.928	85.398	LI09	63.126
	Elba	24.4895	21.101	LI10	
Lucca	Lucca 1	3.381	50.912	LU11	111.770
	Lucca 2	123.943	101.904	LU12	
Massa Carrara	Massa	115.511	102.950	MS13	70.011
Pisa	Pisa Occidentale	142.628	129.243	PI14	139.578
	Pisa Orientale	101.842	94.901	PI15	
Pistoia	Pistoia	96.439	84.270	PT16	65.103
Siena	Siena 1	125.662	120.254	SI17	233.628
	Siena 2	131.829	125.100	SI18	
	Siena 3	124.492	118.452	SI19	
Totale		2.299.040	2.116.363	Totale	1.495.717

* La SAF destinata alla caccia programmata, gestita dagli ATC di competenza, è ricavata a livello residuale e calcolata complessivamente in ettari di superficie per Provincia. I dati presenti sono stati verificati e convalidati dalle rispettive Province.

Figura 2 – Il cane con il fagiano in bocca. [Fonte: Blaine Hansel/CC BY 2.0]



L'abbandono di molte zone ha determinato il peggioramento delle condizioni ambientali adatte a questo tipo di fauna. Le cause principali possono essere così identificate: semplificazione del paesaggio, eliminazione di siepi, scarpate inerbite, zone umide e terreni incolti; nell'aumento delle superfici coltivate specializzate; nella semplificazione o abbandono totale delle rotazioni colturali e infine nella semplificazione della struttura dei boschi e composizione dei soprassuoli (Ciancio *et al.* 2002).

In questo quadro di generale difficoltà per la fauna stanziale non ungulata, il mutamento degli habitat in molti casi contribuisce alla prevalenza di ungulati (fig. 2) più adattabili alle diverse condizioni. Per questo, il ruolo di alcuni istituti faunistici pubblici volti a garantire la conservazione e l'incremento faunistico delle specie stanziali deve essere riqualificato. In questa direzione sono appunto individuate zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e zone di rispetto venatorio (ZRV), secondo dimensioni e perimetri che non comprendano zone a bosco troppo estese e che possano agevolare l'irradiazione e la diffusione della fauna sul territorio circostante rispetto agli interventi di cattura a fini di ripopolamento. Sono particolarmente adatti i terreni agricoli interessati da rotazioni agrarie e agricoltura biologica, le attività di recupero di sorgenti e piccoli invasi, la gestione dei pascoli, il mantenimento dei seminativi presenti sul territorio. Non trascurabile è la necessità di controllare costantemente le specie ungulate, predatrici e antagoniste nel

dominio del territorio. Per supportare l'attività agricola sono previsti incentivi economici per gli agricoltori sulla base della produttività faunistica dell'istituto entro la cui area ricadono le aziende.

Le linee guida per una gestione territoriale delle ZRC e delle ZRV prevedono l'individuazione di una specie stanziale di cui migliorare la diffusione e la definizione dei modi di svolgimento delle forme di caccia consentite. Le operazioni di immissione di fauna di allevamento avvengono tramite tecniche di ambientazione delle specie immesse e di riduzione dell'azione di predazione diretta.

Accanto a quello delle ZRC e alle ZRV, le Zone e Oasi di protezione assolvono le finalità conservative previste dalla legge attraverso appositi interventi di miglioramento ambientale e adeguati censimenti delle specie selvatiche presenti. L'individuazione di zone da destinare a questi istituti venatori tiene conto della zonizzazione costituita mediante il sistema Rete Natura 2000 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2002).

Figura 3 – Cinghiali nella campagna toscana.



Secondo il dettato di legge, in ciascuna delle Province, i comprensori omogenei (ATC), rappresentano la base territoriale ed organizzativa

che realizza la destinazione differenziata del territorio ai fini della sua pianificazione faunistico-venatoria. In ogni comprensorio, la parte del territorio agro-silvo-pastorale, che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti faunistici e faunistico-venatori di particolare natura pubblica o privata e che non è soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dal rispettivo ATC.

L'accesso e la gestione faunistica sono regolati in ragione della densità venatoria, ovvero del rapporto tra numero di cacciatori e superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio, che determina il numero di cacciatori a cui è garantito l'accesso in ogni ATC. Il comitato di gestione dell'ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano stimate modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Ogni cacciatore ha diritto all'accesso ad un ambito territoriale di caccia detto ATC di residenza venatoria, mentre hanno diritto all'iscrizione all'ATC, anche in deroga all'IDV, i cacciatori residenti in un comune compreso nel comprensorio e i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio. Il cacciatore può richiedere l'iscrizione ad un altro ATC diverso, denominato secondo ATC, rinunciando però alla fruizione della mobilità. La deroga alla rinuncia è possibile qualora il cacciatore sia residente in province in cui l'IDV sia inferiore a quello regionale, ma la mobilità è comunque limitata a 10 giornate nella caccia agli ungulati o alla fauna migratoria.

In Toscana è attivo un sistema di teleprenotazione che consente a tutti i cacciatori italiani, previa acquisizione di un codice rilasciato in seguito alla presentazione di una domanda apposita, di effettuare 20 giornate di caccia in mobilità agli ungulati o alla fauna migratoria, con modalità stabilite dagli accordi interregionali. Questa possibilità è garantita anche ai cacciatori toscani iscritti al solo ATC di residenza.

Inoltre, con un pagamento annuale di € 26,00, tutti i cacciatori possono fare cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate, mentre i cacciatori residenti in province in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore all'IDV regionale, possono effettuare cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale di specie non ungulate. Negli ATC saturi il comitato di gestione può accogliere ulteriori cacciatori toscani fino ad un massimo del 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

Per quanto riguarda la gestione faunistico-venatoria degli ungulati la legge regionale introduce il concetto di densità agricolo-forestale sostenibile, definita come «la massima densità raggiungibile dalle popolazioni di ungulati, senza che si determinino danni di rilievo alle coltivazioni, alle piantagioni e alle altre specie animali» (art. 80, comma 2).

Assicurare il mantenimento della densità agricolo-forestale sostenibile da parte degli ecosistemi, riguardo alle esigenze di ciascuna specie è il fine della gestione delle popolazioni selvatiche di ungulati. Questo parametro è stabilito dai comitati di gestione degli ATC, tenuto conto dei criteri generali indicati dall'INFS. La caccia di selezione agli ungulati è effettuata a livello territoriale in unità minime di gestione denominate distretti e definite dagli ATC.

In Toscana, mediamente un cacciatore spende la maggior parte delle giornate di caccia a sua disposizione all'interno del primo ATC di iscrizione (80,63%). Le restanti giornate vengono utilizzate tra gli altri ATC di iscrizione (12,18%), in mobilità in Toscana (3,18%) e in mobilità nelle Aziende Faunistiche Venatorie (3,54%). Solo lo 0,47% è dedicato alla caccia in mobilità fuori dalla Regione Toscana.

La ricettività in termini di numero di iscrizioni possibili per ogni ATC è calcolata in base alla Superficie Agricola Forestale (SAF), secondo un indice di disponibilità pari a 1 cacciatore ogni 13 ettari di SAF. Nel tempo, la ricettività degli ATC della Toscana ha subito qualche modifica, dovuta ad aggiornamenti della misura della SAF a livello regionale e provinciale. In tabella 6 sono riportate le giornate di caccia effettuate nel periodo 2005-2010.

Tabella 6 – Toscana. Giornate di caccia effettuate dal 2005 al 2010.

Stagione venatoria	Primo ATC	Ulteriori ATC	Mobilità dei cacciatori toscani nel territorio toscano a caccia programmata	AFV	Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana	Totale giornate
2005/2006	2.567.934	367.810	97.824	113.918	13.091	3.160.576
2006/2007	2.601.381	386.827	116.024	116.651	17.486	3.238.369
2007/2008	2.657.698	399.222	94.060	111.315	13.204	3.275.500
2008/2009	2.484.663	376.986	84.690	114.324	14.649	3.075.311
2009/2010	2.116.773	341.651	95.581	89.789	14.192	2.657.986

Gli ATC che registrano un maggior numero di iscrizioni sono FI04, FI05, PI14, AR03 e LU12. Di questi, sia FI05 sia PI14 sono saturi, insieme agli ATC di PT16, PI15 e LI09. Negli ultimi anni, grazie anche alle recenti modifiche normative, la disponibilità di posti in ogni ATC è aumentata e la percentuale di saturazione degli ATC è diminuita, a testimonianza di una lieve tendenza al riequilibrio della distribuzione dei cacciatori sul territorio regionale. Nel periodo di riferimento (2005-2010)

c'è stato una generale riduzione delle iscrizioni. In alcuni ATC (AR02, GR06 e LI10), il trend delle iscrizioni appare più stabile (AR01, GR07) e in qualche caso (come LU11) si assiste anche ad un sostanziale aumento.

In ogni caso i dati riportati (tabella 6) mostrano che mediamente un cacciatore toscano utilizza circa il 50% delle giornate disponibili per l'intera stagione venatoria, mentre, relativamente alla pressione venatoria in Toscana intesa come numero di giornate di caccia complessivamente effettuate sul territorio, si evidenzia un rapido declino a partire dal 2008.

Il ruolo della multifunzionalità agricola

La multifunzionalità agricola include la produzione di beni e servizi che derivano dall'attività di conduzione e coltivazione fondiaria. Il concetto è stato introdotto nel 1993 dal Comitato Europeo per il Diritto Rurale (Comité Européen de Droit Rural, 1999) in vista di una armonizzazione del quadro giuridico frammentato dell'agricoltura in Europa. La nozione si è poi largamente diffusa ad ogni livello, scientifico e divulgativo, talora con qualche confusione. In Italia la definizione appare più estesa e compiuta che in altri paesi (Casini 2009) secondo queste distinzioni:

- multifunzionalità dell'*agricoltura*, che è connessa con la produzione di sottoprodotti rispetto alla missione principale agricola di produrre fibre, alimenti e bio-energia;
- multifunzionalità dell'*azienda agricola*, intesa come la differenziazione terziaria dell'impresa che produce servizi quali ospitalità, ristorazione e didattica;
- multifunzionalità *rurale* che dà enfasi all'integrazione locale con altri settori produttivi.

È importante ricordare che da decenni ormai, lo stesso impianto giuridico dell'impresa agraria è stato modificato, eliminando di fatto molte limitazioni settoriali ed ampliando le possibilità produttive di reddito ad «attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di

ricezione e ospitalità come definite dalla legge» (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

La multifunzionalità che la società riconosce all'impresa agricola comprende anche funzioni che superano la dimensione aziendale e che possono condurre al riconoscimento alle aziende agricole del ruolo sociale di agente gestore del territorio. Appare evidente che le diverse attività legate alla gestione faunistico-venatoria ben si inquadrano in questo contesto di pubblico interesse.

All'interno della missione sociale di manutenzione del territorio e di conservazione del paesaggio, l'impresa agricola ha a disposizione la possibilità di una gestione diretta delle attività mediante la conduzione di un'azienda faunistico-venatoria, ovvero può svolgere – in cambio di contributi agro-ambientali – attività di creazione di siepi, fasce tampone, zone umide che, permettono di aumentare la complessità biologica e di rendere più stabile l'equilibrio dell'agro-ecosistema. Nel paesaggio rurale, gli elementi naturali ricostituiti dalle aziende agrarie svolgono di fatto diversi servizi faunistici: ospitano la fauna selvatica, stanziale e migratoria, mettendo a disposizione ambienti idonei al rifugio, alla nidificazione e all'alimentazione; danno rifugio ad insetti utili alla difesa delle colture; svolgono funzioni frangivento; combattono l'erosione del suolo; contribuiscono a mantengono la regolarità dei corsi d'acqua.

Continuando politiche di integrazione già intraprese in epoche precedenti, la Regione Toscana con il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, ha colto l'occasione per favorire e rafforzare la multifunzionalità dell'impresa agricola anche nel settore della gestione faunistica. Dapprima la PAC, attraverso la cosiddetta Condizionalità ambientale (*cross-compliance*), ha dettato norme che mettevano le basi per la realizzazione di interventi di 'set-aside faunistico' quali ad esempio il divieto di sfalcio dei terreni a riposo nel periodo di nidificazione.

Il PSR ha individuato anche dei finanziamenti per interventi diretti, mirati all'incremento e tutela della fauna selvatica negli agro-sistemi. In particolare sono interessanti le misure 214 e 216 che prevedono azioni dirette per il miglioramento ambientale a fini faunistici. La 214, soprattutto nell'azione a3 – interventi a, b, c, d – tende a finanziare il mancato reddito a seguito di colture ed attività dirette a migliorare l'ambiente agrario per la fauna selvatica (frammentazione dell'ambiente, creazione di siepi, sospensione di colture, colture a perdere ecc.).

Limiti evidenti di questa misura sono la scarsità di risorse rese disponibili (nei termini di contributi pari a 100-250 euro per ettaro, a seconda del regime altimetrico) e la localizzazione degli interventi che tuttavia è consigliata nelle aree della Rete Natura 2000, nelle aree protette e negli istituti faunistici della l.r. 3/94. Gli interventi sono integrati

dalla misura 216 che, sebbene con una dotazione economica limitata a poco più di cinque milioni e mezzo di euro, fornisce la possibilità di finanziare a fondo perduto fino al 90% del costo, gli interventi (IRPET 2012).

Da un punto di vista dei rapporti tra sfera pubblica e privata, è importante porre in risalto che anche gli ATC e gli Enti gestori di aree protette sono ammessi a questo tipo di finanziamento in aggiunta agli imprenditori agricoli privati. L'innovazione non è di poco conto, anche se ancora se ne deve vedere la pratica applicazione, visto che molti dei fondi previsti dal PSR per questo scopo restano sostanzialmente inutilizzati (Arcicaccia-Legambiente 2009).

Le associazioni ambientaliste e venatorie appena citate richiamano la necessità che gli interventi di miglioramento ambientale siano concentrati nelle ZRC, ZRV e non nell'intero territorio a caccia programmata, almeno al fine di ottenere interventi efficaci.

Considerazioni di sintesi

La storia del rapporto tra uomo e fauna è antica come l'umanità stessa. Il prelievo venatorio ha sempre caratterizzato le società di ogni epoca, tuttavia, gli interessi privati e sociali sulla selvaggina si sono evoluti da situazioni che vedevano il confronto tra cacciatori e proprietari terrieri a scenari di vero e proprio scontro tra cacciatori e ambientalisti, con la categoria degli agricoltori che si è trovata spesso in mezzo alle due parti.

Il prelievo venatorio nella società moderna non può prescindere dalla salvaguardia e dalla gestione delle risorse, che per natura sono rinnovabili, ma non per questo sono inesauribili. L'eccesso di prelievo, oppure la mancanza di gestione, mette a rischio la conservazione del patrimonio faunistico, anche in un contesto moderno di accordi internazionali che privilegiano ormai in modo definitivo il principio della *sostenibilità* dell'uso delle risorse naturali. Anche in questo campo – si direbbe soprattutto – le norme non possono determinare del tutto i comportamenti etici degli uomini, incapaci di un'autoregolamentazione del prelievo. L'intervento pubblico, come si è visto, è sempre stato strettamente necessario.

D'altro canto, la modificazione degli habitat naturali, occorsa nel trascorrere del tempo e nel succedersi delle generazioni, pone le società di fronte a una natura ormai radicalmente modificata, i cui equilibri sono spesso fragili, e per questo bisognosi di salvaguardia, gestione e pianificazione di lungo periodo.

Le attività di gestione faunistica e di prelievo venatorio si svolgeranno nel futuro in un contesto socio-economico molto diverso rispetto al passato ma anche rispetto al presente. La caccia come attività di sosten-

tamento alimentare è del tutto scomparsa e, come attività di svago, è sempre meno diffusa, soprattutto presso le giovani generazioni. Ciononostante, le polemiche tra cacciatori e ambientalisti non sono inferiori che in passato, semmai appaiono sempre più esacerbate. Il numero di cacciatori è in declino ma non è pensabile un mondo in cui la pratica venatoria sia completamente eliminata, almeno come controllo delle popolazioni di fauna selvatica quando necessario. L'eccessivo proliferare di specie come il cinghiale in molti ambienti boschivi richiede un controllo che si può attuare efficacemente con la caccia. Il prelievo venatorio – nelle sue diverse forme – quindi non appare destinato a scomparire, anche in un contesto sociale e territoriale che richiede forme organizzate di integrazione tra le diverse attività di programmazione d'uso delle risorse.

L'attenzione degli organismi europei verso l'attività venatoria risale alla risoluzione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 882 del 1° luglio 1987, che metteva in risalto come molte delle posizioni negative contro la caccia fossero legate a componenti emotive ed oltranziste. Il documento rileva il potenziale ruolo positivo della caccia se «praticata ai fini di conservazione» che, «oltre a presentare un'importanza economica considerevole per numerose regioni rurali e per l'economia generale», può «giocare un ruolo essenziale per la protezione dell'ambiente, mantenendo un buon equilibrio tra le specie».

Già oltre venti anni fa, quindi, le istituzioni europee, invitavano gli Stati Membri ad assumere una serie di impegni a favore dei rapporti tra caccia ed ambiente per favorire una migliore formazione e una migliore informazione dei cacciatori; orientare le politiche agricole nel momento in cui l'agricoltura europea soffre di sovrapproduzione e di difficoltà finanziarie in maniera da permettere a un più grande numero di animali selvatici di vivere in zone agricole, procurando così agli agricoltori di alcune Regioni redditi complementari; promuovere il dialogo tra i cacciatori, gli agricoltori e i selvicoltori; contribuire a far meglio comprendere il ruolo essenziale della caccia nella conservazione dell'ambiente e nella ricerca di sviluppo economico delle regioni rurali.

Secondo questi principi, quindi, la caccia è da intendere piuttosto come fattore di sviluppo, soprattutto per le aree agricole 'marginali', ed in cui l'agricoltura ha perso gran parte della capacità di produrre redditi adeguati e creare modelli di sviluppo autonomi. Se l'attività venatoria gode da tempo di un quadro normativo europeo, viceversa un vero e proprio 'modello di caccia europeo' non esiste tuttora, visto che si attua con forme varie, influenzate da fattori ambientali, normativi, storici, climatici, variabili secondo i Paesi in cui si svolge.

L'attività venatoria è un'attività *tipica*, che si manifesta secondo forme e regole diverse per singolo Paese, poiché le tradizioni dei cacciatori

italiani, francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli ecc., hanno assunto nel corso dei secoli modi di espressione, tecniche e normative peculiari della cultura d'appartenenza. Nonostante le diverse tradizioni culturali, è però possibile individuare due grandi orientamenti normativi che attraversano il continente europeo.

Il primo, presente in Italia, considera la caccia come un diritto inerente principalmente la *persona*, anche nell'attuale contesto, disegnato dalla legge quadro italiana, che mira alla gestione del patrimonio faunistico (*bene indisponibile dello Stato*) come bene nettamente distinto dalla proprietà del fondo. In Paesi come Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, si rinviene un secondo modello, che prevede il diritto di caccia collegato alla proprietà del fondo, con modi diversi fra nazioni.

Riprendendo in termini normativi un modello di antichissima tradizione, l'Italia ha adottato un sistema di caccia 'pianificato e programmato', che prevede la partecipazione di agenti sociali con interessi diversi e spesso molto contrastanti. Le innovazioni più importanti riguardano il ruolo previsto per il cacciatore e le modalità di gestione della fauna selvatica.

Il cacciatore non ha più la piena mobilità nello spazio. Nelle aree di caccia in cui si attua la gestione programmata, e che rappresentano la quota del territorio agro-silvo-pastorale più consistente, il nomadismo venatorio è contenuto entro limiti ben precisi. Ormai da molti anni, quindi, è emersa la volontà del legislatore di creare un solido rapporto tra cacciatori e territorio con lo scopo tutelare e migliorare l'ambiente con un'azione di pianificazione di cui essi stessi sono soggetti attivi e responsabili. Si giustificano così le regole che condizionano il numero, e la conseguente pressione sul territorio, dei cacciatori e quelle che subordinano il prelievo stesso al mantenimento di una certa consistenza della fauna nell'ATC. Il risvolto positivo per i cacciatori è che – ove il comprensorio di caccia sia ben gestito – possono contare sulla presenza adeguata di selvaggina e quindi sulla reale possibilità di cacciarla.

Un'altra considerazione fondamentale riguarda il ruolo che i cacciatori sono in grado di svolgere per la diffusione all'interno della categoria di una più profonda cultura venatoria e una migliore collaborazione con altri attori socio-economici. Il cacciatore non è più né un *free rider*, che preleva a piacimento la selvaggina, né solamente un cliente che paga per prelevarla, ma è titolare di volontà e di obiettivi di programmazione da raggiungere insieme agli agricoltori e agli ambientalisti. In nome della salvaguardia delle risorse naturali, ai cacciatori è stato richiesto il passaggio dal ruolo conflittuale a quello collaborativo con soggetti portatori di interessi diversi. In un contesto territorialmente limitato com'è l'ATC, l'intima conoscenza della situazione locale, proprio

da parte dei cacciatori, è fondamentale per la gestione faunistica, svolta in concreto tramite la partecipazione delle associazioni venatorie agli organi amministrativi.

All'interno degli ATC, l'intesa tra le diverse categorie di soggetti, la conoscenza del patrimonio di animali selvatici e la programmazione di tutte le attività che si svolgono nel territorio, sono state le componenti indispensabili per mantenere l'equilibrio tra prelievo venatorio e dotazione di risorse faunistiche. Non dappertutto si sono affrontate le stesse difficoltà e trovato rimedi efficaci per la risoluzione di contrasti, ma l'esperienza degli ATC toscani è un buon esempio di sostanziale adozione di buone pratiche inquadrata in una visione strategica del territorio.

Sul piano dei rapporti integrati nel territorio, ogni ATC, che è vero strumento di programma, è stato anche il luogo di incubazione di nuove forme di impresa agricola, fondate sulla *pluriattività familiare* e sulla *multifunzionalità aziendale*, integrata anche a livello territoriale. L'integrazione tra diverse attività – agricole ed extra agricole nella stessa impresa che da *agricola* diventa *rurale* – non è un'aggiunta forzosa all'attività principale di conduzione e coltivazione dei fondi agro-forestali, ma un fondamentale obiettivo già raggiunto e semmai da consolidare.

L'evoluzione anche recente dell'approccio politico europeo all'intervento nel settore agricolo, conferma la strategia intrapresa trenta anni fa di riconoscere all'impresa agricola il pieno diritto di integrare, non solo la filiera agro-industriale, ma anche settori produttivi tradizionalmente estranei e, anzi, preclusi dalla definizione stessa di imprenditore agricolo a titolo principale. Il mutamento riguarda l'atteggiamento delle istituzioni politiche nei confronti del settore primario, inteso come somma di imprese agrarie, e di come queste si possano rapportare con la 'ruralità', che in senso territoriale si identifica con le zone rurali, cioè con oltre il 90% del territorio europeo.

A causa dei grandi mutamenti del contesto economico internazionale, la società occidentale punta a disporre sempre più un di un ambiente sano e pulito, indicato anzi come *elemento integrante* della prosperità e della qualità della vita delle generazioni attuali e di quelle future. Il mondo – nel suo insieme di paesi ricchi e paesi poveri – reclama di consumare più risorse e al contempo di preservarle il più possibile.

La tutela ambientale dal punto di vista occidentale non significa necessariamente rinuncia alla crescita e ai consumi, visto che l'imposizione di elevati standard ambientali è ritenuta motore di innovazione, capace di schiudere nuovi mercati e notevoli sbocchi economici. Le sfide, gli impatti e le soluzioni cambiano molto a seconda dei contesti, ma un tema comune risulta emergere: la sostenibilità come centro di ogni possibile soluzione. Le attività umane devono possedere un maggior grado di so-

stenibilità, diminuendo la quantità di risorse naturali utilizzate per unità di bene o servizio prodotto, secondo modelli di attività economiche, turistiche, edilizie ed agricole organizzate in modo da proteggere la biodiversità, gli habitat naturali e il paesaggio (Mautone, Frallicciardi 2003).

L'obiettivo della futura PAC è senza dubbio la competitività basata sulla sostenibilità che possa contare su un settore agro-alimentare efficiente, compatibile con la gestione duratura delle risorse naturali. Le precedenti riforme della PAC sono state guidate dalla necessità di rispondere a sfide sostanzialmente interne all'agricoltura, dall'eccesso di produzione agli accordi commerciali, dalle crisi alla richiesta di sicurezza alimentare. Le riforme sono state abbastanza efficaci sia per l'interno che per i rapporti con i paesi non UE ed hanno accompagnato l'evolversi della società rurale.

Se oggi l'agricoltura affronta fattori di crisi che si originano al di fuori dei propri confini europei, la PAC del futuro avrà maggiore respiro, sarà più ampia e aperta perché riguarda la gran parte del territorio comunitario e *tutti* i consumatori europei. La multifunzionalità agricola è ormai uno dei pilastri della riforma della PAC: l'agricoltore è chiamato a diversificare le funzioni aziendali e territoriali, includendo quelle ambientale, paesaggistica, ricreativa, educativa, culturale, e di integrazione culturale, sociale e territoriale. La prospettiva per gli imprenditori agricoli è quella di riuscire a superare la frontiera aziendale e di contribuire alla gestione integrata delle attività socio-economiche che sono presenti nel *suo* territorio: l'azienda agricola può e deve continuare a svolgere il ruolo di integratore territoriale.

Dal punto di vista della gestione territoriale il segnale che viene dalla Regione Toscana appare rilevante. La gestione delle risorse faunistiche non può più essere affrontata con un approccio settoriale o per mediare tra punti di vista, conflitti e interessi contrapposti. Del resto le stesse statistiche a livello europeo considerano il settore agro-alimentare come un tutt'uno che contiene due branche: la prima include agricoltura, caccia, foreste; la seconda l'industria alimentare (European Council 2007). Al di là della difficoltà di separare unità statistiche omogenee a livello di ogni regione europea, ci interessa una volta di più privilegiare l'idea che il territorio rurale integri al suo interno diverse attività che hanno connessioni inscindibili con la presenza e l'uso di risorse naturali, comprese le attività di gestione della fauna selvatica.

Dopo venti anni dalla sua emanazione, appare che la legge quadro nazionale 157/92 sul prelievo venatorio abbia sostanzialmente funzionato, tanto che, dove è stata applicata bene, ha generato la buona gestione delle risorse faunistico-ambientali e – si può dire – anche delle risorse culturali e territoriali.

La legge quadro ha finora rappresentato un accettabile punto di equilibrio tra le diverse esigenze delle parti interessate (cacciatori, ambientalisti, agricoltori, amministrazione pubblica), mantenendo i conflitti tra interessi ad un livello controllato. La base di funzionamento della legge si richiama al principio politico della concertazione degli interventi, che soprattutto da parte di agricoltori e cacciatori viene apprezzato, tanto che le rappresentanze di categoria si sono sempre dichiarate contrarie ad eventuali modifiche future radicali.

Il mondo venatorio ha sempre richiamato il ruolo che la caccia può svolgere nella valorizzazione del territorio con il coinvolgimento delle forze sociali, magari puntando maggiormente a una caccia sostenibile («prelevare gli interessi senza intaccare il capitale»). Questo punto attrae di certo quello degli agricoltori e potrebbe attrarre anche il consenso dei movimenti ambientalisti, a meno di opposizioni radicali e ideologiche.

La strada intrapresa dalla Regione Toscana appare dettata da una maggiore consapevolezza che gli enti titolari delle politiche di governo del territorio (Regioni e Province innanzitutto) tengano debito conto dell'importanza della funzione faunistico-venatoria per lo sviluppo equilibrato (economico, sociale, ambientale) di vaste aree e che sia un modo possibile e funzionale, non tanto per cercare la semplice mediazione fra gli interessi di singole categorie, ma piuttosto per individuare il più ampio interesse generale in termini di equilibri ambientali, sociali ed economici. La corretta *fruizione/utilizzazione* di fauna e ambiente non è una questione privata (con il sapore della difesa di interessi *corporativi* pur ampi) ma è interesse dell'intero consesso sociale.

La recente ridefinizione dei confini degli ATC, ridotti in numero ed estesi con legge regionale fino alla dimensione delle singole province, conferma l'orientamento centralizzato del governo territoriale.

Bibliografia

- Agnoli F.M. 1980, *La legge quadro sulla caccia*, Edagricole, Bologna.
- Angeli L., Malevolti I., Omodei-Zorini L., Polidori R., Senni S. 1987, *La struttura sociale e produttiva delle famiglie e delle aziende agricole in Toscana*, Pacini, Pisa.
- Arcicaccia-Legambiente 2009, *Analisi e proposte per la conferenza regionale sulla caccia*, Arcicaccia-Legambiente, Firenze.
- Azzari M., Cassi L. 2002, *Itinerari turistico culturali in Toscana*, University Press Firenze.
- Bonsanto F. 1992, *La legge sulla caccia*, Olimpia, Firenze.
- Bubenik A.B. 1989, *Sport hunting in continental Europe*, in Hudson R.J., Drew K.R., Baskin L.M. (a cura di), *Wildlife production systems*, Cambridge University Press, London.
- Calamandrei C., Balzi V. 2000, *La caccia e la sua storia: la più antica passione dell'uomo fra natura, cultura e società*, Olimpia, Firenze.
- Casanova P., Cellini L., Razzanelli M. 1990, *Toscana: cento anni di caccia*, Firenze, Giunta regionale toscana.
- Casanova P., Memoli A. 2010, *La Romagna toscana: mille anni di caccia, mezzadrie e carbone*, Sarnus, Firenze.
- Casanova P., Sorbetti Guerri F., 2003, *La caccia in Toscana negli ultimi settant'anni*, Polistampa, Firenze.
- Casini L. 2009, *Guida per la valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura*, Firenze University Press.
- Ciancio O., Corona P., Marchetti M., Nocentini S., 2002, *Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali*, Accademia Italiana di scienze Forestali, Firenze.
- Cigolini F. 1959, *Il diritto di caccia. Manuale teorico-pratico della legislazione venatoria*, Hoepli, Milano.
- Ciuffoletti Z. 1997, *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia. Dalle origini alla Federcaccia (1890-1992)*, Greentime, Bologna.

- Comité Européen de Droit Rural (CEDR) 1999, *L'agriculture multifonctionnelle* (Actes du XVIIème Congrès européen de droit rural, Interlaken, 13-16 oct. 1993, mis à jour nov. 1998), Paris, éd. L'Harmattan.
- Corinto G.L. 2012, *Zone e confini. Il metodo di analisi economico-agraria*, in Bartolini F., Betti S. (a cura di), *Città e regione*, EUM, Macerata.
- Corinto G.L., Curzi F. 2010, *Rural development and social network sites: a case study in Marche region (Central Italy)*, «Tourism Today», The College of Tourism and Hotel Management, Cyprus, pp. 23-39.
- D'Attorre P.P., De Bernardi A. 1993, *Studi sull'agricoltura italiana: società rurale e modernizzazione*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. *K*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57L, <<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01228dl.htm>>(11/2016).
- European Council 1979, *Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici*, <<http://eur-lex.europa.eu/>> (11/2016).
- 2005, *Regolamento n. 1698/2005 del settembre 2005 in sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARD*, Bruxelles.
 - 2007, *The importance and contribution of the agri-food sector to the sustainable development of rural areas*, <<http://ec.europa.eu/>> (11/2016).
 - 2010, *The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future*, <<http://ec.europa.eu/>> (11/2016).
- Ferrara G., Rizzo G.G., Zoppi M. (a cura di) 2007, *Paesaggio: didattica, ricerche e progetti: 1997-2007*, Firenze University Press, Firenze.
- Gardini M.P. 1981, *Insediamiento di pastori sardi in un'area di spopolamento della Toscana meridionale (Radicefani, Siena)*, Istituto geografico militare, Firenze.
- Gorlani I., 1980, *Introduzione alla legge-quadro sulla caccia*, Vallecchi, Firenze.
- IRPET 2012, *Rapporto sul sistema rurale toscano. Economia, politiche, filiere di produzione di qualità*, Irpet-Regione Toscana, Firenze.
- Marinelli A., Romano S. 1997, *La valutazione economica dei benefici e dell'impatto aggregato della caccia in provincia di Firenze*, Provincia di Firenze-Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, Firenze.
- Mautone M., Frallicciardi A.M. 2003, *Itinerari di geografia: fra tradizione e cambiamento*, Guida, Milano.
- Mazzoni G. 1978, *La caccia diffamata: politica e legislazione venatoria*, Olimpia, Firenze.
- Mazzotti G., 1962, *Panorama della caccia italiana negli ultimi sessanta anni, «Diana»*, 1000, Olimpia, Firenze.
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2002, *Natura 2000 Italia informa*, Notiziario, Roma.
- Musso F., Cioppi M., Francioni B. 2012, *Il settore armiero per uso sportivo, venatorio e civile in Italia. Imprese produttrici, consumi per caccia e tiro, impatto economico e occupazionale*, FrancoAngeli, Milano.

- Nespor S., De Cesaris A.L. 2011, *Codice dell'ambiente: commento alle recenti novità in materia di AIA, caccia, inquinamento atmosferico, rifiuti, VAS e VIA*, Giuffrè, Milano.
- OECD 2011, *Studi OCSE sul Turismo: Italia: Analisi delle criticità e delle politiche*, OECD Publishing, <<http://dx.doi.org/10.1787/9789264116030-it>> (11/2016).
- Pazzagli R. 2008, *Il paesaggio della Toscana tra storia e tutela*, ETS, Pisa.
- Perosino S. 1960, *La caccia*, De Agostini, Novara.
- Pistilli G.M. 1953, *Legge sulla caccia; testo Unico approvata con R.D. 5-6-1939 n. 1016 con aggiornamenti al 31-3-1953 con commento, note esplicative e richiami giurisprudenziali*, Tipografia Alba, Campobasso.
- Poli L. 2007, *Appendici*, in G.L. Corinto, *Tutela e gestione della fauna selvatica: intervento pubblico e quadro normativo*, pp. 83-101, Firenze, Oikos-Feder caccia Toscana.
- Poli L., 2008, *I miglioramenti ambientali a fini faunistici nel quadro della politica agricola comunitaria. L'esperienza dell'ATC GR6*. Tesi di laurea, A.A. 2007/2008; Università degli Studi di Firenze.
- Predieri A. 1969, *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*. Saggi, Giuffrè, Milano.
- Pugliatti S. 2010, *Scritti giuridici II. 1937-1949*, Facoltà di Giurisprudenza di Messina, Giuffrè, Milano.
- Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215, G.U. 4 aprile 1933, n. 79, <http://www.cbtc.it/wpcontent/uploads/2012/11/RD_del_13.02.1933_n.2151.pdf> (11/2016)
- Regione Toscana 2005, *Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. Norme per il governo del territorio*, <<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/>> (11/2016).
- 2010, *Tre Regioni per l'Appennino parco d'Europa, Comunicato stampa*, <<http://www.regione.toscana.it/>> (11/2016).
- 2011, *Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015*, <<http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/>> (11/2016).
- 2012, *Testo coordinato della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*, <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71340/LR%2012%20febbraio%2010_10/1e6dcd7-74f8-4289-b377-3ebc304c2128> (11/2016).
- Scott A., Gilbert A., Gelan A. 2007, *The Urban-Rural Divide: Myth or Reality?*, Macaulay Institute, Aberdeen, Scotland.
- Serpieri A., 1929, *La bonifica integrale*, in *Atti del Congresso per la bonifica integrale*, 20 gennaio 1929, Corridoni, Roma.
- Sotte F., Finocchio R. 2006, *Guida alla diversificazione in agricoltura*, Coldiretti Marche, Ancona.
- Turri E. 2000, *Il paesaggio tra persistenza e trasformazione*, in TCI, *Il Paesaggio Italiano*, Milano, Touring editore.

United Nation 1950, *International Convention for the Protection of Birds*, <<http://www.ecolex.org/>> (11/2016).

Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A. 2007, *Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments*, «Living Rev. Landscape Res», I (3), <<http://www.livingreviews.org/lrlr-2007-3>> (11/2016).

STRUMENTI
PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

1. Brunetto Chiarelli, Renzo Bigazzi, Luca Sineo (a cura di), *Alia: Antropologia di una comunità dell'entroterra siciliano*
2. Vincenzo Cavaliere, Dario Rosini, *Da amministratore a manager. Il dirigente pubblico nella gestione del personale: esperienze a confronto*
3. Carlo Biagini, *Information technology ed automazione del progetto*
4. Cosimo Chiarelli, Walter Pasini (a cura di), Paolo Mantegazza. *Medico, antropologo, viaggiatore*
5. Luca Solari, *Topics in Fluvial and Lagoon Morphodynamics*
6. Salvatore Cesario, Chiara Fredianelli, Alessandro Remorini, *Un pacchetto evidence based di tecniche cognitivo-comportamentali sui generis*
7. Marco Masseti, *Uomini e (non solo) topi. Gli animali domestici e la fauna antropocora*
8. Simone Margherini (a cura di), *BIL Bibliografia Informatizzata Leopardiana 1815-1999: manuale d'uso ver. 1.0*
9. Paolo Puma, *Disegno dell'architettura. Appunti per la didattica*
10. Antonio Calvani (a cura di), *Innovazione tecnologica e cambiamento dell'università. Verso l'università virtuale*
11. Leonardo Casini, Enrico Marone, Silvio Menghini, *La riforma della Politica Agricola Comunitaria e la filiera olivicolo-olearia italiana*
12. Salvatore Cesario, *L'ultima a dover morire è la speranza. Tentativi di narrativa autobiografica e di "autobiografia assistita"*
13. Alessandro Bertirotti, *L'uomo, il suono e la musica*
14. Maria Antonietta Rovida, *Palazzi senesi tra '600 e '700. Modelli abitativi e architettura tra tradizione e innovazione*
15. Simone Guercini, Roberto Piovan, *Schemi di negoziato e tecniche di comunicazione per il tessile e abbigliamento*
16. Antonio Calvani, *Technological innovation and change in the university. Moving towards the Virtual University*
17. Paolo Emilio Pecorella, *Tell Barri/Kahat: la campagna del 2000. Relazione preliminare*
18. Marta Chevanne, *Appunti di Patologia Generale. Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia*
19. Paolo Ventura, *Città e stazione ferroviaria*
20. Nicola Spinosi, *Critica sociale e individuazione*
21. Roberto Ventura (a cura di), *Dalla misurazione dei servizi alla customer satisfaction*
22. Dimitra Babalis (a cura di), *Ecological Design for an Effective Urban Regeneration*
23. Massimo Papini, Debora Tringali (a cura di), *Il pupazzo di garza. L'esperienza della malattia potenzialmente mortale nei bambini e negli adolescenti*
24. Manlio Marchetta, *La progettazione della città portuale. Sperimentazioni didattiche per una nuova Livorno*
25. Fabrizio F.V. Arrigoni, *Note su progetto e metropoli*
26. Leonardo Casini, Enrico Marone, Silvio Menghini, *OCM seminativi: tendenze evolutive e assetto territoriale*
27. Pecorella Paolo Emilio, Raffaella Pierobon Benoit, *Tell Barri/Kahat: la campagna del 2001. Relazione preliminare*
28. Nicola Spinosi, *Wir Kinder. La questione del potere nelle relazioni adulti/bambini*
29. Stefano Cordero di Montezemolo, *I profili finanziari delle società vinicole*
30. Luca Bagnoli, Maurizio Catalano, *Il bilancio sociale degli enti non profit: esperienze toscane*
31. Elena Rotelli, *Il capitolo della cattedrale di Firenze dalle origini al XV secolo*
32. Leonardo Trisciuzzi, Barbara Sandrucci, Tamara Zappaterra, *Il recupero del sé attraverso l'autobiografia*
33. Nicola Spinosi, *Invito alla psicologia sociale*
34. Raffaele Moschillo, *Laboratorio di disegno. Esercitazioni guidate al disegno di arredo*

35. Niccolò Bellanca, *Le emergenze umanitarie complesse. Un'introduzione*
36. Giovanni Allegretti, *Porto Alegre una biografia territoriale. Ricercando la qualità urbana a partire dal patrimonio sociale*
37. Riccardo Passeri, Leonardo Quagliotti, Christian Simoni, *Procedure concorsuali e governo dell'impresa artigiana in Toscana*
38. Nicola Spinosi, *Un soffitto viola. Psicoterapia, formazione, autobiografia*
39. Tommaso Urso, *Una biblioteca in divenire. La biblioteca della Facoltà di Lettere dalla penna all'elaboratore. Seconda edizione rivista e accresciuta*
40. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella Pierobon Benoit, *Tell Barri/Kahat: la campagna del 2002. Relazione preliminare*
41. Antonio Pellicanò, *Da Galileo Galilei a Cosimo Noferi: verso una nuova scienza. Un inedito trattato galileiano di architettura nella Firenze del 1650*
42. Aldo Burresti (a cura di), *Il marketing della moda. Temi emergenti nel tessile-abbigliamento*
43. Curzio Cipriani, *Appunti di museologia naturalistica*
44. Fabrizio F.V. Arrigoni, *Incipit. Esercizi di composizione architettonica*
45. Roberta Gentile, Stefano Mancuso, Silvia Martelli, Simona Rizzitelli, *Il Giardino di Villa Corsini a Mezzomonte. Descrizione dello stato di fatto e proposta di restauro conservativo*
46. Arnaldo Nesti, Alba Scarpellini (a cura di), *Mondo democristiano, mondo cattolico nel secondo Novecento italiano*
47. Stefano Alessandri, *Sintesi e discussioni su temi di chimica generale*
48. Gianni Galeota (a cura di), *Traslocare, riaggregare, rifondare. Il caso della Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università di Firenze*
49. Gianni Cavallina, *Nuove città antichi segni. Tre esperienze didattiche*
50. Bruno Zanoni, *Tecnologia alimentare 1. La classe delle operazioni unitarie di disidratazione per la conservazione dei prodotti alimentari*
51. Gianfranco Martiello, *La tutela penale del capitale sociale nelle società per azioni*
52. Salvatore Cingari (a cura di), *Cultura democratica e istituzioni rappresentative. Due esempi a confronto: Italia e Romania*
53. Laura Leonardi (a cura di), *Il distretto delle donne*
54. Cristina Delogu (a cura di), *Tecnologia per il web learning. Realtà e scenari*
55. Luca Bagnoli (a cura di), *La lettura dei bilanci delle Organizzazioni di Volontariato toscane nel biennio 2004-2005*
56. Lorenzo Grifone Baglioni (a cura di), *Una generazione che cambia. Civismo, solidarietà e nuove incertezze dei giovani della provincia di Firenze*
57. Monica Bolognesi, Laura Donati, Gabriella Granatiero, *Acque e territorio. Progetti e regole per la qualità dell'abitare*
58. Carlo Natali, Daniela Poli (a cura di), *Città e territori da vivere oggi e domani. Il contributo scientifico delle tesi di laurea*
59. Riccardo Passeri, *Valutazioni imprenditoriali per la successione nell'impresa familiare*
60. Brunetto Chiarelli, Alberto Simonetta, *Storia dei musei naturalistici fiorentini*
61. Gianfranco Bettin Lattes, Marco Bontempi (a cura di), *Generazione Erasmus? L'identità europea tra vissuto e istituzioni*
62. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella Pierobon Benoit, *Tell Barri / Kahat. La campagna del 2003*
63. Fabrizio F.V. Arrigoni, *Il cervello delle passioni. Dieci tesi di Adolfo Natalini*
64. Saverio Pisaniello, *Esistenza minima. Stanze, spazi della mente, reliquiario*
65. Maria Antonietta Rovida (a cura di), *Fonti per la storia dell'architettura, della città, del territorio*
66. Ornella De Zordo, *Saggi di anglistica e americanistica. Temi e prospettive di ricerca*
67. Chiara Favilli, Maria Paola Monaco, *Materiali per lo studio del diritto antidiscriminatorio*
68. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella Pierobon Benoit, *Tell Barri / Kahat. La campagna del 2004*
69. Emanuela Caldognetto Magno, Federica Cavicchio, *Aspetti emotivi e relazionali nell'e-learning*

70. Marco Masseti, *Uomini e (non solo) topi* (2ª edizione)
71. Giovanni Nerli, Marco Pierini, *Costruzione di macchine*
72. Lorenzo Viviani, *L'Europa dei partiti. Per una sociologia dei partiti politici nel processo di integrazione europea*
73. Teresa Crespellani, *Terremoto e ricerca. Un percorso scientifico condiviso per la caratterizzazione del comportamento sismico di alcuni depositi italiani*
74. Fabrizio F.V. Arrigoni, *Cava. Architettura in "ars marmoris"*
75. Ernesto Tavoletti, *Higher Education and Local Economic Development*
76. Carmelo Calabrò, *Liberalismo, democrazia, socialismo. L'itinerario di Carlo Rosselli (1917-1930)*
77. Luca Bagnoli, Massimo Cini (a cura di), *La cooperazione sociale nell'area metropolitana fiorentina. Una lettura dei bilanci d'esercizio delle cooperative sociali di Firenze, Pistoia e Prato nel quadriennio 2004-2007*
78. Lamberto Ippolito, *La villa del Novecento*
79. Cosimo Di Bari, *A passo di critica. Il modello di Media Education nell'opera di Umberto Eco*
80. Leonardo Chiesi (a cura di), *Identità sociale e territorio. Il Montalbano*
81. Piero Degl'Innocenti, *Cinquant'anni, cento chiese. L'edilizia di culto nelle diocesi di Firenze, Prato e Fiesole (1946-2000)*
82. Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Camilla Perrone, Francesca Rispoli, *Partecipazione in Toscana: interpretazioni e racconti*
83. Alberto Magnaghi, Sara Giacomozzi (a cura di), *Un fiume per il territorio. Indirizzi progettuali per il parco fluviale del Valdarno empoiese*
84. Dino Costantini (a cura di), *Multiculturalismo alla francese?*
85. Alessandro Viviani (a cura di), *Firms and System Competitiveness in Italy*
86. Paolo Fabiani, *The Philosophy of the Imagination in Vico and Malebranche*
87. Carmelo Calabrò, *Liberalismo, democrazia, socialismo. L'itinerario di Carlo Rosselli*
88. David Fanfani (a cura di), *Pianificare tra città e campagna. Scenari, attori e progetti di nuova ruralità per il territorio di Prato*
89. Massimo Papini (a cura di), *L'ultima cura. I vissuti degli operatori in due reparti di oncologia pediatrica*
90. Raffaella Cerica, *Cultura Organizzativa e Performance economico-finanziarie*
91. Alessandra Lorini, Duccio Basosi (a cura di), *Cuba in the World, the World in Cuba*
92. Marco Goldoni, *La dottrina costituzionale di Sieyès*
93. Francesca Di Donato, *La scienza e la rete. L'uso pubblico della ragione nell'età del Web*
94. Serena Vicari Haddock, Marianna D'Ovidio, *Brand-building: the creative city. A critical look at current concepts and practices*
95. Ornella De Zordo (a cura di), *Saggi di Anglistica e Americanistica. Ricerche in corso*
96. Massimo Moneglia, Alessandro Panunzi (edited by), *Bootstrapping Information from Corpora in a Cross-Linguistic Perspective*
97. Alessandro Panunzi, *La variazione semantica del verbo essere nell'Italiano parlato*
98. Matteo Gerlini, *Sansone e la Guerra fredda. La capacità nucleare israeliana fra le due superpotenze (1953-1963)*
99. Luca Raffini, *La democrazia in mutamento: dallo Stato-nazione all'Europa*
100. Gianfranco Bandini (a cura di), *noiloro. Storia e attualità della relazione educativa fra adulti e bambini*
101. Anna Taglioli, *Il mondo degli altri. Territori e orizzonti sociologici del cosmopolitismo*
102. Gianni Angelucci, Luisa Vierucci (a cura di), *Il diritto internazionale umanitario e la guerra aerea. Scritti scelti*
103. Giulia Mascagni, *Salute e disuguaglianze in Europa*
104. Elisabetta Cioni, Alberto Marinelli (a cura di), *Le reti della comunicazione politica. Tra televisioni e social network*
105. Cosimo Chiarelli, Walter Pasini (a cura di), *Paolo Mantegazza e l'Evoluzionismo in Italia*

106. Andrea Simoncini (a cura di), *La semplificazione in Toscana. La legge n. 40 del 2009*
107. Claudio Borri, Claudio Mannini (edited by), *Aeroelastic phenomena and pedestrian-structure dynamic interaction on non-conventional bridges and footbridges*
108. Emiliano Scampoli, *Firenze, archeologia di una città (secoli I a.C. – XIII d.C.)*
109. Emanuela Cresti, Iørn Korzen (a cura di), *Language, Cognition and Identity. Extensions of the endocentric/exocentric language typology*
110. Alberto Parola, Maria Ranieri, *Media Education in Action. A Research Study in Six European Countries*
111. Lorenzo Grifone Baglioni (a cura di), *Scegliere di partecipare. L'impegno dei giovani della provincia di Firenze nelle arene deliberative e nei partiti*
112. Alfonso Lagi, Ranuccio Nuti, Stefano Taddei, *Raccontaci l'ipertensione. Indagine a distanza in Toscana*
113. Lorenzo De Sio, *I partiti cambiano, i valori restano? Una ricerca quantitativa e qualitativa sulla cultura politica in Toscana*
114. Anna Romiti, *Coreografie di stakeholders nel management del turismo sportivo*
115. Guidi Vannini (a cura di), *Archeologia Pubblica in Toscana: un progetto e una proposta*
116. Lucia Varra (a cura di), *Le case per ferie: valori, funzioni e processi per un servizio differenziato e di qualità*
117. Gianfranco Bandini (a cura di), *Manuali, sussidi e didattica della geografia. Una prospettiva storica*
118. Anna Margherita Jasink, Grazia Tucci e Luca Bombardieri (a cura di), *MUSINT. Le Collezioni archeologiche egee e cipriote in Toscana. Ricerche ed esperienze di museologia interattiva*
119. Ilaria Caloi, *Modernità Minoica. L'Arte Egea e l'Art Nouveau: il Caso di Mariano Fortuny y Madrazo*
120. Heliana Mello, Alessandro Panunzi, Tommaso Raso (edited by), *Pragmatics and Prosody. Illocution, Modality, Attitude, Information Patterning and Speech Annotation*
121. Luciana Lazeretti, *Cluster creativi per i beni culturali. L'esperienza toscana delle tecnologie per la conservazione e la valorizzazione*
122. Maurizio De Vita (a cura di / edited by), *Città storica e sostenibilità / Historic Cities and Sustainability*
123. Eleonora Berti, *Itinerari culturali del consiglio d'Europa tra ricerca di identità e progetto di paesaggio*
124. Stefano Di Blasi (a cura di), *La ricerca applicata ai vini di qualità*
125. Lorenzo Cini, *Società civile e democrazia radicale*
126. Francesco Ciampi, *La consulenza direzionale: interpretazione scientifica in chiave cognitiva*
127. Lucia Varra (a cura di), *Dal dato diffuso alla conoscenza condivisa. Competitività e sostenibilità di Abetone nel progetto dell'Osservatorio Turistico di Destinazione*
128. Riccardo Roni, *Il lavoro della ragione. Dimensioni del soggetto nella Fenomenologia dello spirito di Hegel*
129. Vanna Boffo (edited by), *A Glance at Work. Educational Perspectives*
130. Raffaele Donvito, *L'innovazione nei servizi: i percorsi di innovazione nel retailing basati sul vertical branding*
131. Dino Costantini, *La democrazia dei moderni. Storia di una crisi*
132. Thomas Casadei, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*
133. Maurizio De Vita, *Verso il restauro. Temi, tesi, progetti per la conservazione*
134. Laura Leonardi, *La società europea in costruzione. Sfide e tendenze nella sociologia contemporanea*
135. Antonio Capestro, *Oggi la città. Riflessione sui fenomeni di trasformazione urbana*
136. Antonio Capestro, *Progettando città. Riflessioni sul metodo della Progettazione Urbana*
137. Filippo Bussotti, Mohamed Hazem Kalaji, Rosanna Desotgiu, Martina Pollastrini, Tadeusz Łoboda, Karolina Bosa, *Misurare la vitalità delle piante per mezzo della fluorescenza della clorofilla*
138. Francesco Dini, *Differenziali geografici di sviluppo. Una ricostruzione*

139. Maria Antonietta Esposito, *Poggio al vento la prima casa solare in Toscana - Windy hill the first solar house in Tuscany*
140. Maria Ranieri (a cura di), *Risorse educative aperte e sperimentazione didattica. Le proposte del progetto Innovascuola-AMELIS per la condivisione di risorse e lo sviluppo professionale dei docenti*
141. Andrea Runfola, *Apprendimento e reti nei processi di internazionalizzazione del retail. Il caso del tessile-abbigliamento*
142. Vanna Boffo, Sabina Falconi, Tamara Zappaterra (a cura di), *Per una formazione al lavoro. Le sfide della disabilità adulta*
143. Beatrice Töttösy (a cura di), *Fonti di Weltliteratur. Ungheria*
144. Fiorenzo Fantaccini, Ornella De Zordo (a cura di), *Saggi di Anglistica e Americanistica. Percorsi di ricerca*
145. Enzo Catarsi (a cura di), *The Very Hungry Caterpillar in Tuscany*
146. Daria Sarti, *La gestione delle risorse umane nelle imprese della distribuzione commerciale*
147. Raffaele De Gaudio, Iacopo Lanini, *Vivere e morire in Terapia Intensiva. Quotidianità in Bioetica e Medicina Palliativa*
148. Elisabete Figueiredo, Antonio Raschi (a cura di), *Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic contexts and local development in European rural areas*
149. Gioacchino Amato, *L'informazione finanziaria price-sensitive*
150. Nicoletta Setola, *Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera. L'analisi configurazionale, teoria e applicazione*
151. Laura Solito e Letizia Materassi, *DIVERSE eppur VICINE. Associazioni e imprese per la responsabilità sociale*
152. Ioana Both, Ayşe Saraçgil e Angela Tarantino, *Storia, identità e canoni letterari*
153. Barbara Montecchi, *Luoghi per lavorare, pregare, morire. Edifici e maestranze edili negli interessi delle élites micenee*
154. Carlo Orefice, *Relazioni pedagogiche. Materiali di ricerca e formazione*
155. Riccardo Roni (a cura di), *Le competenze del politico. Persone, ricerca, lavoro, comunicazione*
156. Barbara Sibilio (a cura di), *Linee guida per l'utilizzo della Piattaforma Tecnologica PO.MA. Museo*
157. Fortunato Sorrentino, Maria Chiara Pettenati, *Orizzonti di Conoscenza. Strumenti digitali, metodi e prospettive per l'uomo del terzo millenni*
158. Lucia Felici (a cura di), *Alterità. Esperienze e percorsi nell'Europa moderna*
159. Edoardo Gerlini, *The Heian Court Poetry as World Literature. From the Point of View of Early Italian Poetry*
160. Marco Carini, Andrea Minervini, Giuseppe Morgia, Sergio Serni, Augusto Zaninelli, *Progetto Clic-URO. Clinical Cases in Urology*
161. Sonia Lucarelli (a cura di), *Gender and the European Union*
162. Michela Ceccorulli, *Framing irregular immigration in security terms. The case of Libya*
163. Andrea Bellini, *Il puzzle dei ceti medi*
164. Ambra Collino, Mario Biggeri, Lorenzo Murgia (a cura di), *Processi industriali e parti sociali. Una riflessione sulle imprese italiane in Cina (Jiangsu) e sulle imprese cinesi in Italia (Prato)*
165. Anna Margherita Jasink, Luca Bombardieri (a cura di), *AKROTHINIA. Contributi di giovani ricercatori italiani agli studi egei e ciprioti*
166. Pasquale Perrone Filardi, Stefano Urbinati, Augusto Zaninelli, *Progetto ABC. Achieved Best Cholesterol*
167. Iryna Solodovnik, *Repository Istituzionali, Open Access e strategie Linked Open Data. Per una migliore comunicazione dei prodotti della ricerca scientifica*
168. Andrea Arrighetti, *L'archeosmologia in architettura*
169. Lorenza Garrino (a cura di), *Strumenti per una medicina del nostro tempo. Medicina narrativa, Metodologia Pedagogia dei Genitori e International Classification of Functioning (ICF)*
170. Ioana Both, Ayşe Saraçgil e Angela Tarantino (a cura di), *Innesti e ibridazione tra spazi culturali*
171. Alberto Gherardini, *Squarci nell'avorio.*

- Le università italiane e l'innovazione tecnologica*
172. Anthony Jensen, Greg Patmore, Ermanno Tortia (a cura di), *Cooperative Enterprises in Australia and Italy. Comparative analysis and theoretical insights*
 173. Raffaello Giannini (a cura di), *Il vino nel legno. La valorizzazione della biomassa legnosa dei boschi del Chianti*
 174. Gian Franco Gensini, Augusto Zaninelli (a cura di), *Progetto RIARTE. Raccontaci l'Ipertensione ARTERiosa*
 175. Enzo Manzato, Augusto Zaninelli (a cura di), *Racconti 33. Come migliorare la pratica clinica quotidiana partendo dalla Medicina Narrativa*
 176. Patrizia Romei, *Territorio e turismo: un lungo dialogo. Il modello di specializzazione turistica di Montecatini Terme*
 177. Enrico Bonari, Giampiero Maracchi (a cura di), *Le biomasse lignocellulosiche*
 178. Mastroberti C., *Assoggettamento e pas-*
sioni nel pensiero politico di Judith Butler
 179. Franca Tani, Annalisa Ilari, *La spirale del gioco. Il gioco d'azzardo da attività ludica a patologia*
 180. Angelica Degasperi, *Arte nell'arte. Ceramiche medievali lette attraverso gli occhi dei grandi maestri toscani del Trecento e del Quattrocento*
 181. Lucilla Conigliello, Chiara Melani (a cura di), *La Biblioteca di Scienze sociali dell'Università di Firenze: esperienze di gestione (2004-2015)*
 182. Anna Margherita Jasink, Giulia Dionisio (a cura di), *Musint 2. Nuove esperienze di ricerca e didattica nella museologia interattiva*
 183. Ayşe Saraçgil, Letizia Vezzosi (a cura di), *Lingue, letterature e culture migranti*
 184. Gian Luigi Corinto, Roberto Fratini, *Caccia e territorio. Evoluzione della disciplina normativa in Toscana*

